Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 26 gennaio 2016
(OR. en)

5571/16
ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2016/0005 (NLE)

ACP 13
WTO 7
COAFR 14
RELEX 57

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 18 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 18 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 18 final - ANNEX 1

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.1.2016
COM(2016) 18 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

ALLEGATO

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE, DALL'ALTRA

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri dell'Unione europea",

nonché

L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL REGNO DI LESOTHO,

LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

LA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

LA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA,

IL REGNO DELLO SWAZILAND,

di seguito denominati "Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe aderenti all'accordo di partenariato economico" ("Stati della SADC aderenti all'APE"),

dall'altra,

CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di rafforzare ulteriormente i legami commerciali e instaurare relazioni strette e durature, fondate sul partenariato e sulla cooperazione;

CONVINTI che il presente accordo rafforzerà ulteriormente e favorirà i rapporti economici e commerciali tra le Parti;

DESIDEROSI di creare nuove opportunità di lavoro, attrarre gli investimenti e migliorare il tenore di vita nei territori delle Parti, promuovendo nel contempo lo sviluppo sostenibile;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai fini dell'attuazione del presente accordo;

RICONOSCENDO gli sforzi degli Stati della SADC aderenti all'APE di assicurare lo sviluppo economico e sociale della loro popolazione nell'intento di rafforzare l'integrazione regionale nel territorio della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("la regione della SADC");

CONFERMANDO l'impegno delle Parti volto a promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica e a favorire la liberalizzazione degli scambi commerciali nella regione della SADC;

RICONOSCENDO i bisogni e gli interessi particolari degli Stati della SADC aderenti all'APE e l'esigenza di tener conto dei loro diversi livelli di sviluppo economico e dei loro problemi geografici e socioeconomici;

RICONOSCENDO le particolari condizioni di Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland ("Stati BLNS") nel presente accordo e la necessità di tener conto degli effetti che produce su tali paesi la liberalizzazione degli scambi commerciali a norma dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione ("ASSC") tra il Sud Africa e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato l'11 ottobre 1999;

RICONOSCENDO le condizioni e le esigenze particolari dei paesi meno sviluppati tra gli Stati della SADC aderenti all'APE mediante l'applicazione del trattamento speciale e differenziato e dell'asimmetria,

RICONOSCENDO le particolari condizioni del Lesotho in quanto unico paese meno sviluppato dell'Unione doganale dell'Africa australe ("SACU") e che l'esito della riduzione delle entrate doganali in seguito all'ASSC e al presente accordo richiede la priorità negli aiuti al commercio;

RICONOSCENDO le particolari condizioni degli Stati della SADC aderenti all'APE che escono da conflitti armati a lungo termine, che richiedono un trattamento speciale e differenziato e l'asimmetria;

CONSIDERANDO i diritti e gli obblighi delle Parti in quanto membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e riaffermando l'importanza del sistema commerciale multilaterale-;

RICORDANDO l'importanza che le Parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il sistema commerciale multilaterale e alla necessità di una loro applicazione trasparente e non discriminatoria;

TENENDO CONTO dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato il 23 giugno 2000 e riveduto il 25 giugno 2005 ("accordo di Cotonou");

CONFERMANDO l'impegno e il sostegno delle Parti a favore dello sviluppo economico negli Stati della SADC aderenti all'APE per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

TENENDO CONTO dell'ASSC;

TENENDO CONTO dell'impegno delle Parti volto a garantire che i loro accordi reciproci sostengano il processo di integrazione regionale previsto dal trattato che istituisce la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("trattato SADC");

RICONOSCENDO la specificità dell'Unione doganale dell'Africa australe ("SACU") istituita dall'omonimo accordo tra i governi della Repubblica del Botswana, del Regno di Lesotho, della Repubblica di Namibia, della Repubblica del Sud Africa e del Regno dello Swaziland, firmato il 21 ottobre 2002 ("accordo SACU");

CONFERMANDO il sostegno e lo stimolo delle Parti al processo di liberalizzazione degli scambi commerciali;

SOTTOLINEANDO l'importanza dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile nella lotta alla povertà negli Stati della SADC aderenti all'APE;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo:

PARTE I

SVILUPPO SOSTENIBILE E ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

a) contribuire alla riduzione e all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou;

b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo così da istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente in materia di scambi commerciali e investimenti tra le Parti e tra gli Stati della SADC aderenti all'APE;

c) promuovere la graduale integrazione degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorità di sviluppo;

d migliorare la capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di politica commerciale e di temi connessi al commercio;

e) favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la crescita economica negli Stati della SADC aderenti all'APE, e

f) rafforzare le relazioni in essere tra le Parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine il presente accordo, nel rispetto degli obblighi derivanti dell'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, rafforza l'attuazione del protocollo sugli scambi commerciali nella regione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, firmato il 24 agosto 1996 ("protocollo SADC sugli scambi commerciali") e dell'accordo SACU, sostiene una nuova dinamica commerciale tra le Parti mediante la progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci ed inoltre rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

ARTICOLO 2

Principi

1. Il presente accordo si basa sui principi fondamentali nonché sugli elementi essenziali e sull'elemento fondamentale, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 9 dell'accordo di Cotonou. Esso si fonda sui risultati raggiunti con l'accordo di Cotonou e i precedenti accordi di partenariato ACP-CE in materia di cooperazione e integrazione regionale e di cooperazione economica e commerciale.

2. Fatti salvi gli articoli 110 e 111, il presente accordo, l'accordo di Cotonou e l'ASSC sono attuati in modo complementare e sinergico.

3. Le Parti convengono di cooperare all'attuazione del presente accordo in forme compatibili con le politiche di sviluppo e i programmi di integrazione regionale a cui gli Stati della SADC aderenti all'APE partecipano o potrebbero partecipare.

4. Le Parti convengono di cooperare per adempiere i loro obblighi e impegni e di agevolare gli Stati della SADC aderenti all'APE nell'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 3

Integrazione regionale

1. Le Parti riconoscono che l'integrazione regionale costituisce un elemento integrante del loro partenariato e uno strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

2. Le Parti ribadiscono l'importanza dell'integrazione regionale e subregionale tra gli Stati della SADC aderenti all'APE per sfruttare migliori opportunità economiche, conseguire una maggiore stabilità politica e favorire l'effettiva integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale.

3. Le Parti sostengono in particolare i processi di integrazione basati sull'accordo SACU, sul trattato SADC e sull'atto costitutivo dell'Unione africana adottato l'11 luglio 2000, nonché le politiche di sviluppo e gli obiettivi politici connessi a tali processi. Le Parti intendono attuare il presente accordo in sinergia con tali strumenti, tenendo conto dei livelli di sviluppo, delle esigenze, della realtà geografica e delle strategie di sviluppo sostenibile rispettivi.

ARTICOLO 4

Monitoraggio

1. Le Parti si impegnano a verificare in modo costante l'applicazione e gli effetti del presente accordo secondo tempi e meccanismi opportuni nell'ambito dei rispettivi processi partecipativi e delle rispettive istituzioni, nonché nell'ambito di quelli istituiti a norma del presente accordo, così da garantire la realizzazione degli obiettivi dell'accordo, una sua adeguata attuazione e la massimizzazione dei vantaggi che esso comporta per la popolazione, in particolare, per le categorie più vulnerabili.

2. Le Parti si impegnano a consultarsi tempestivamente sulle questioni concernenti l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 5

Cooperazione nelle sedi internazionali

Le Parti si adoperano per cooperare in tutte le sedi internazionali nelle quali vengano discussi temi attinenti al presente accordo.

CAPO II

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 6

Contesto e obiettivi

1. Le Parti ricordano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso del 2006, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008 e la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo "Il futuro che vogliamo".

2. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nei suoi tre pilastri (sviluppo economico, sviluppo sociale e protezione dell'ambiente) per il benessere delle generazioni presenti e future, e si adopereranno affinché questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.

3. Le disposizioni del presente capo non sono soggette alle disposizioni della parte III, ad eccezione dell'articolo 7.

ARTICOLO 7

Sviluppo sostenibile

1. Le Parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve essere perseguito e integrato a ogni livello del loro partenariato economico, in attuazione degli impegni prioritari di cui agli articoli 1, 2 e 9 dell'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di ridurre e, in prospettiva, eliminare la povertà in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.

2. In relazione al presente accordo le Parti intendono il suddetto obiettivo come un impegno a che:

a) l'applicazione del presente accordo tenga pienamente conto degli interessi umani, culturali, economici, sociali, sanitari e ambientali delle rispettive popolazioni e delle future generazioni, e

b) i metodi decisionali poggino sui principi fondamentali dell'assunzione di responsabilità, della partecipazione e del dialogo.

3. 3. Di conseguenza le Parti convengono di collaborare alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile incentrato sulle persone.

ARTICOLO 8

Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente e di lavoro

1. Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale.

2. Considerando l'accordo di Cotonou, in particolare gli articoli 49 e 50, le Parti, nel contesto del presente articolo, riaffermano i loro diritti e il loro impegno ad assolvere gli obblighi loro derivanti dagli accordi ambientali multilaterali e dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro che hanno rispettivamente ratificato.

ARTICOLO 9

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare a livello interno i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti, coerentemente con le norme e gli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui sono Parte.

2. Le Parti ribadiscono l'importanza della protezione prevista dalla legislazione interna in materia di ambiente e lavoro.

3. Riconoscendo che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo i livelli di protezione del lavoro e dell'ambiente, nessuna Parte può a tal fine derogare o astenersi sistematicamente da un'applicazione efficace delle proprie normative ambientali e in materia di lavoro.

ARTICOLO 10

Commercio e investimenti per favorire lo sviluppo sostenibile

1. Le Parti riconfermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

2. Una Parte può chiedere, tramite il comitato per il commercio e lo sviluppo, di consultare l'altra Parte su qualsiasi questione inerente al presente capo.

3. Il dialogo e la cooperazione tra le Parti in merito al presente capo, attraverso il comitato per il commercio e lo sviluppo, possono coinvolgere altre autorità competenti e i soggetti interessati.

ARTICOLO 11

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

1. Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti commerciali delle politiche ambientali e del lavoro al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo.

2. Le Parti possono scambiare informazioni e condividere esperienze in merito alle rispettive azioni per promuovere la coerenza e le sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, e rafforzano altresì il dialogo e la cooperazione sulle questioni connesse allo sviluppo sostenibile che possono sorgere nel contesto delle relazioni commerciali.

3. Per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2, le Parti possono cooperare, tra l'altro, nei seguenti settori:

   a) aspetti commerciali delle politiche ambientali e in materia di lavoro in sedi internazionali, come l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e gli accordi ambientali multilaterali;

   b) ripercussioni del presente accordo sullo sviluppo sostenibile;

   c) responsabilità sociale e delle imprese e la loro rendicontabilità;

   d) aspetti commerciali di reciproco interesse per promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica;

   e) aspetti commerciali della gestione forestale sostenibile, e

   f) aspetti commerciali di pratiche di pesca sostenibili.

CAPO III

SETTORI DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 12

Cooperazione allo sviluppo

1. Le Parti si impegnano a cooperare per attuare il presente accordo e sostenere le strategie per il commercio e lo sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'ambito del generale processo di integrazione regionale della SADC. La cooperazione può assumere forme finanziarie e non finanziarie.

2 Le Parti riconoscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento determinante del loro partenariato e un fattore essenziale per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo, enunciati all'articolo 1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo volto alla cooperazione e all'integrazione economica regionale, come previsto dall'accordo di Cotonou, è attuata in modo da sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati della SADC aderenti all'APE per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e l'ottimizzazione dei suoi vantaggi. I settori della cooperazione e dell'assistenza tecnica sono stabiliti nel presente accordo, se del caso. La cooperazione è realizzata secondo le modalità previste dal presente articolo. Tali modalità sono oggetto di una costante verifica e, se necessario, sono riviste secondo le disposizioni dell'articolo 116.

3. I finanziamenti dell'Unione europea attinenti alla cooperazione allo sviluppo tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE, destinati a sostenere l'attuazione del presente accordo, sono effettuati nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo, e nel quadro di appropriati strumenti finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto il sostegno all'attuazione del presente accordo costituisce una priorità.

4. Gli Stati membri dell'Unione europea s'impegnano collettivamente a sostenere, mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo, le attività di cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e dell'integrazione economica regionale e dell'attuazione del presente accordo negli Stati della SADC aderenti all'APE e a livello regionale, nel rispetto dei principi di complementarità e di efficacia degli aiuti quali quelli contenuti nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti del 2005 e nel programma d'azione di Accra del 2008.

5. Le Parti riconoscono che l'attuazione del presente accordo e la piena realizzazione dei suoi benefici richiederanno risorse adeguate. A tale riguardo le Parti cooperano per consentire agli Stati della SADC aderenti all'APE di accedere ad altri strumenti finanziari e per agevolare altri donatori disposti a sostenere ulteriormente gli sforzi profusi dagli Stati della SADC aderenti all'APE per raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

6. Le Parti concordano che un meccanismo regionale di finanziamento dello sviluppo, ad esempio un fondo nell'ambito dell'APE, rappresenterebbe uno strumento utile per incanalare in modo efficace le risorse finanziarie per lo sviluppo e attuare le misure di accompagnamento dell'APE. L'UE accetta di sostenere gli sforzi della regione volti all'istituzione di un tale meccanismo e, previo un audit favorevole, darà il proprio contributo al fondo.

ARTICOLO 13

Priorità di cooperazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo e tenuto conto delle politiche di sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE, le Parti convengono che i settori indicati al presente articolo e all'articolo 14 sono prioritari per la cooperazione economica e commerciale.

2. L'obiettivo della cooperazione nell'ambito dello scambio di merci è la promozione di tali scambi e della capacità commerciale degli Stati della SADC aderenti all'APE, anche mediante la progressiva eliminazione delle tariffe e dei dazi doganali conformemente agli impegni in tema di liberalizzazione assunti nel presente accordo, la corretta attuazione delle norme di origine, degli strumenti di difesa commerciale, delle misure non tariffarie, delle norme sanitarie e fitosanitarie e degli ostacoli tecnici agli scambi, la lotta contro le misure non tariffarie e la promozione della cooperazione doganale e della facilitazione degli scambi.

3. L'obiettivo della cooperazione nell'ambito della competitività sul versante dell'offerta è quello di accrescere la competitività degli Stati della SADC aderenti all'APE e di eliminare i vincoli su tale versante, a livello nazionale, istituzionale e soprattutto aziendale. La cooperazione riguarda, tra gli altri, campi quali la produzione, lo sviluppo delle tecnologie e l'innovazione, il marketing, i finanziamenti, la distribuzione, i trasporti, la diversificazione della base economica, lo sviluppo del settore privato, il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale e commerciale e il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'industria e dei servizi.

4. L'obiettivo della cooperazione nell'ambito delle infrastrutture favorevoli all'imprenditorialità è lo sviluppo di un ambiente che promuova la competitività imprenditoriale in settori quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), i trasporti e l'energia.

5. Le Parti convengono di cooperare per sviluppare e promuovere gli scambi di servizi, secondo quanto contemplato all'articolo 73.

6. Le Parti convengono di cooperare per sviluppare e promuovere temi connessi al commercio, secondo quanto contemplato agli articoli da 8 a 11, da 16 a 19 nonché agli articoli 73 e 74.

7. L'obiettivo della cooperazione nell'ambito dei dati relativi agli scambi è migliorare la capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE per quanto concerne l'acquisizione, l'analisi e la diffusione dei suddetti dati.

8. L'obiettivo della cooperazione volta al rafforzamento delle capacità istituzionali nell'ambito dell'APE è sostenere le strutture istituzionali che gestiscono l'attuazione dell'APE e rafforzarne le capacità per quanto riguarda i negoziati commerciali e la politica commerciale, in cooperazione con i pertinenti meccanismi istituzionali

stabiliti dal trattato SADC e dall'accordo SACU o nei rispettivi Stati della SADC aderenti all'APE.

ARTICOLO 14

Cooperazione in materia di aggiustamenti di bilancio

1. Le Parti riconoscono che la progressiva eliminazione o la riduzione dei dazi doganali previste nel presente accordo possono incidere sul gettito fiscale degli Stati della SADC aderenti all'APE e convengono di cooperare in questo ambito.

2. Le Parti convengono di cooperare nel rispetto dell'articolo 12, in particolare nei seguenti ambiti:

   a) sostegno alle riforme fiscali, e

   b) misure di sostegno complementari alle riforme fiscali per attenuare gli effetti fiscali netti del presente accordo, da stabilire in base a un meccanismo concordato.

3. Le Parti riconoscono che la riduzione tariffaria inciderà in particolare sul gettito fiscale del Lesotho e convengono di accordare particolare attenzione alla situazione del paese nell'applicazione dell'articolo 12.

ARTICOLO 15

Tipologie di intervento

La cooperazione allo sviluppo nel quadro del presente accordo può comprendere i seguenti interventi, citati a titolo esemplificativo e non esaustivo, connessi al presente accordo:

a) elaborazione di politiche;

b) elaborazione della legislazione e di un quadro normativo;

c) sviluppo istituzionale/organizzativo;

d) rafforzamento delle capacità e formazione[1];

e) servizi di consulenza tecnica;

f) servizi amministrativi;

g) sostegno in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e di ostacoli tecnici agli scambi, e

h) assistenza a livello operativo, compresi attrezzature, materiali e attività connesse.

[1] Ai fini del presente articolo, per "rafforzamento delle capacità" si intende, in particolare, la formazione, lo sviluppo istituzionale, lo sviluppo organizzativo (strutture e procedure), l'assistenza a livello operativo, la comunicazione interistituzionale e le procedure di cooperazione.

ARTICOLO 16

Cooperazione nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti ribadiscono l'impegno assunto a norma dell'articolo 46 dell'accordo di Cotonou nonché i diritti, gli obblighi e le flessibilità sanciti nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura nell'allegato I C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo TRIPS").

2. Le Parti convengono di accordare e garantire una tutela adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e di prevedere misure di applicazione di tali diritti e contro la loro violazione, in conformità delle disposizioni degli accordi internazionali di cui sono firmatarie.

3. Le Parti possono cooperare nelle questioni relative alle indicazioni geografiche, in conformità delle disposizioni della sezione 3 (articoli da 22 a 24) dell'accordo TRIPS. Le Parti riconoscono l'importanza che le indicazioni geografiche e i prodotti legati all'origine territoriale rivestono per l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale.

4. Le Parti convengono che è importante rispondersi reciprocamente in caso di ragionevoli richieste di informazioni e chiarimenti su questioni relative alle indicazioni geografiche e ai diritti di proprietà intellettuale. Fermo restando il carattere generale di tale cooperazione, le Parti possono, di comune accordo, coinvolgere le organizzazioni internazionali e regionali con competenze in materia di indicazioni geografiche.

5. Le Parti ritengono che le conoscenze tradizionali costituiscano un ambito importante che in futuro potrà essere oggetto di cooperazione.

6. Le Parti possono prendere in considerazione l'avvio di futuri negoziati sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e gli Stati della SADC aderenti all'APE aspirano a negoziare come soggetto collettivo e si adopereranno in tal senso. Qualora i negoziati siano avviati, l'UE considererà la possibilità di prevedere disposizioni sulla cooperazione e sul trattamento speciale e differenziato.

7. Se una Parte che non ha aderito a un futuro accordo sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, negoziato in conformità del paragrafo 6, desidera aderirvi, può negoziare le condizioni della sua adesione.

8. Nell'eventualità che un accordo frutto di negoziati di cui ai paragrafi 6 e 7 dovesse portare a risultati incompatibili con il futuro sviluppo di un quadro regionale della SADC in materia di diritti di proprietà intellettuale, le Parti si adoperano congiuntamente per modificare il presente accordo e conformarlo a tale quadro regionale garantendo nel contempo un equilibrio dei benefici.

ARTICOLO 17

Cooperazione in materia di appalti pubblici

1. Le Parti riconoscono l'importanza della trasparenza degli appalti pubblici per la promozione dello sviluppo economico e dell'industrializzazione. Le Parti convengono che la cooperazione è importante per rafforzare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi di appalti pubblici. Le Parti ribadiscono il loro impegno a favore di sistemi degli appalti pubblici trasparenti e prevedibili in conformità delle legislazioni nazionali.

2. Le Parti riconoscono l'importanza di continuare a pubblicare la propria legislazione, compresi regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale e le eventuali modifiche, o comunque di renderla pubblicamente disponibile, su supporto elettronico o cartaceo ufficialmente designato, con ampia diffusione e facilmente accessibile al pubblico. Le Parti convengono che è importante rispondersi reciprocamente in caso di ragionevoli richieste di informazioni e chiarimenti sulle questioni summenzionate.

3. Le Parti possono prendere in considerazione la possibilità di futuri negoziati sugli appalti pubblici, e gli Stati della SADC aderenti all'APE aspirano a negoziare come soggetto collettivo e si adopereranno in tal senso. Qualora i negoziati siano avviati, l'UE accetta di prevedere disposizioni sulla cooperazione e sul trattamento speciale e differenziato.

4. Se una Parte che non ha aderito a un futuro accordo sugli appalti pubblici desidera aderirvi, può negoziare le condizioni della sua adesione.

5. Nell'eventualità che un accordo frutto di negoziati di cui ai paragrafi 3 e 4 dovesse portare a risultati incompatibili con il futuro sviluppo di un quadro regionale della SADC in materia di appalti pubblici, le Parti si adoperano congiuntamente per modificare il presente accordo e conformarlo a tale quadro regionale garantendo nel contempo un equilibrio dei benefici.

ARTICOLO 18

Cooperazione in materia di concorrenza

1. Le Parti riconoscono che alcune pratiche commerciali, come gli accordi anticoncorrenziali o le pratiche concordate e gli abusi di posizione dominante, possono limitare il commercio tra le Parti e pregiudicare in tal modo il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

2. Le Parti convengono di cooperare nell'ambito della concorrenza, nel rispetto dell'articolo 13, paragrafo 6.

3. Le Parti possono prendere in considerazione l'avvio di futuri negoziati sulla concorrenza, e gli Stati della SADC aderenti all'APE aspirano a negoziare come soggetto collettivo e si adopereranno in tal senso. Qualora i negoziati siano avviati, l'UE accetta di prevedere disposizioni sulla cooperazione e sul trattamento speciale e differenziato.

4. Se una Parte che non ha aderito a un futuro accordo sulla concorrenza desidera aderirvi, può negoziare le condizioni della sua adesione.

5. Nell'eventualità che un accordo frutto di negoziati di cui ai paragrafi 3 e 4 dovesse portare a risultati incompatibili con il futuro sviluppo di un quadro regionale della SADC in materia di concorrenza, le Parti si adoperano congiuntamente per modificare il presente accordo e conformarlo a tale quadro regionale garantendo nel contempo un equilibrio dei benefici.

ARTICOLO 19

Cooperazione in materia di governance fiscale

Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione nell'ambito dei principi della buona governance fiscale tramite le autorità competenti.

PARTE II

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO I

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 20

Zona di libero scambio

1. Il presente accordo istituisce una zona di libero scambio tra le Parti, nel rispetto dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ("GATT 1994"), in particolare dell'articolo XXIV.

2. Per quanto attiene al livello degli impegni derivanti dal presente accordo e al loro calendario, il presente accordo rispetta il principio di asimmetria, che risponde alle esigenze specifiche e ai vincoli di capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE.

ARTICOLO 21

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci tra le Parti[2].

ARTICOLO 22

Norme di origine

[2] Salvo quanto espressamente disposto altrimenti, i termini "merci" e "prodotto" hanno lo stesso significato.

Le preferenze tariffarie previste nel presente accordo si applicano alle merci specificate nelle norme di origine di cui al protocollo n. 1.

ARTICOLO 23

Dazio doganale

1. Sono dazi doganali tutti i dazi o gli oneri di qualsiasi natura imposti all'importazione di merci o ad essa connessi, comprese tutte le forme di imposte o dazi addizionali, ad eccezione:

   a) delle imposte interne o di altri oneri interni imposti in conformità dell'articolo 40;

   b) dei dazi imposti a norma della parte II, capo II;

   c) dei diritti o degli altri oneri imposti in conformità dell'articolo 27.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non sono introdotti fra le Parti nuovi dazi doganali sui prodotti oggetto di liberalizzazione, né sono aumentati quelli già applicati, ad eccezione di quanto disposto:

   a) al paragrafo 7;

   b) al paragrafo 9;

   c) all'allegato I, parte I, sezione A, paragrafo 7;

   d) all'allegato II, parte I, sezione A, paragrafo 8.

3. Salvo quanto altrimenti disposto nel presente accordo, per ciascun prodotto il dazio di base al quale si applicano gli impegni di riduzione tariffaria stabiliti nel presente accordo corrisponde all'aliquota di dazio della nazione più favorita (NPF), applicata alla data di entrata in vigore del presente accordo.

4. Qualora l'inizio del processo di riduzione tariffaria non coincida con l'entrata in vigore del presente accordo, il dazio di base al quale si applicano gli impegni di riduzione tariffaria stabiliti nel presente accordo corrisponde all'aliquota di dazio di cui al paragrafo 3 oppure, se inferiore, all'aliquota di dazio NPF, applicata il primo giorno di attuazione della pertinente tabella di riduzione tariffaria.

5. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE notifica al segretariato della SACU e al ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico il proprio elenco di dazi di base ai quali si applicano gli impegni di riduzione tariffaria stabiliti nel presente accordo. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la SACU e il Mozambico notificano alla Commissione europea i rispettivi elenchi di dazi di base ai quali si applicano gli impegni di riduzione tariffaria stabiliti nel presente accordo. Effettuate le notifiche di cui al presente paragrafo, ciascuna Parte rende pubblico il proprio elenco, nel rispetto delle proprie procedure interne ed entro un mese dallo scambio delle notifiche. Il comitato per il commercio e lo sviluppo, nel corso della

sua prima riunione dopo la notifica e la pubblicazione, adotta gli elenchi dei dazi di base notificati dalle Parti o dalla SACU, a seconda dei casi. I dazi elencati nella tabella dell'UE all'allegato I, parte II, e nella tabella del Mozambico all'allegato III, parte II, hanno solo scopo indicativo e non costituiscono dazi di base ai sensi del paragrafo 3.

6. I dazi ridotti, calcolati in base alle tabelle di riduzione tariffaria contenuti nel presente accordo sono arrotondati al primo decimale o, qualora si tratti di dazi specifici, al secondo decimale.

7. Nel caso di preferenze tariffarie espresse in percentuale dell'aliquota di dazio NPF, se in qualsiasi momento dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, una Parte aumenta o riduce l'aliquota di dazio NPF applicata, l'aliquota del dazio applicata all'altra Parte aumenta o si riduce simultaneamente nella misura in cui è mantenuto il margine di preferenza di cui alla tabella della Parte in questione.

8. Nel caso di preferenze tariffarie interamente espresse nel presente accordo sotto forma di aliquote di dazio fisse, se in qualsiasi momento dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, una Parte riduce l'aliquota di dazio NPF applicata, tale aliquota ridotta è applicata all'altra Parte se, e nella misura in cui, essa è inferiore all'aliquota fissa del dazio doganale calcolata in base alla tabella della Parte in questione.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti esclusi dagli impegni di riduzione tariffaria indicati nella categoria di soppressione progressiva dei dazi "X" in ciascuna tabella figurante negli allegati I, II e III.

ARTICOLO 24

Dazi doganali dell'UE sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE

1. I prodotti originari di Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland sono importati nell'UE in conformità dell'esenzione da dazi e contingenti fissato per tali paesi nell'allegato I.

2. I prodotti originari del Sud Africa sono importati nell'UE conformemente al trattamento stabilito per tale paese nell'allegato I.

ARTICOLO 25

Dazi doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE sui prodotti originari dell'Unione europea

1. I prodotti originari dell'UE sono importati nella SACU conformemente al trattamento stabilito nell'allegato II.

2. I prodotti originari dell'UE sono importati in Mozambico conformemente al trattamento stabilito nell'allegato III.

ARTICOLO 26

Dazi o imposte all'esportazione

1. Nell'ambito degli scambi tra le Parti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa disposizione del presente articolo, non sono introdotti nuovi dazi doganali né nuove imposte sulle esportazioni di merci o in relazione ad esse e nemmeno sono aumentati i dazi e le imposte già applicati.

2. In circostanze eccezionali, ove giustificato da specifiche esigenze di entrate, o, se necessario, per la tutela di industrie nascenti o dell'ambiente, o qualora sia indispensabile per prevenire o alleviare gravi penurie generali o locali di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per garantire la sicurezza alimentare, il Botswana, il Lesotho, il Mozambico, la Namibia e lo Swaziland possono introdurre, previa consultazione con l'UE, dazi doganali o imposte temporanei sulle esportazioni di merci o in relazione ad esse, su un numero limitato di altri prodotti.

3. In circostanze eccezionali, ove gli Stati della SADC aderenti all'APE possano giustificare necessità di sviluppo industriale, essi possono introdurre dazi doganali o imposte temporanei sulle esportazioni di merci nell'UE o in relazione ad esse, su un numero limitato di prodotti. Uno Stato della SADC aderente all'APE che intenda introdurre tali dazi doganali o imposte temporanei, li notifica all'Unione europea fornendo tutte le informazioni e le motivazioni pertinenti e si consulta inoltre con l'UE, se quest'ultima ne fa richiesta. Tali dazi o imposte temporanei sono applicati, in qualunque momento, solo su otto (8) prodotti in totale, definiti dal codice a 6 cifre del sistema armonizzato o, nel caso di "minerali e loro concentrati", dal codice a 4 cifre, per ogni Stato della SADC aderente all'APE e per un periodo non superiore a dodici (12) anni in totale. Tale periodo può essere prorogato o ripristinato per lo stesso prodotto in accordo con l'UE.

4. Le seguenti condizioni si applicano al paragrafo 3, ma non al paragrafo 2:

   a) per i primi sei (6) anni dalla data di introduzione di un'imposta o di un dazio all'esportazione, lo Stato della SADC aderente all'APE esonera dall'applicazione di tale imposta o dazio le esportazioni verso l'UE il cui ammontare annuale è pari al volume medio delle esportazioni del prodotto in questione effettuate verso l'UE nei tre (3) anni precedenti la data di introduzione dell'imposta o del dazio. Dal settimo anno successivo all'introduzione di tale imposta o dazio, lo Stato della SADC aderente all'APE, fino alla data della sua scadenza di cui al paragrafo 3, esonera dall'applicazione di tale dazio o imposta le esportazioni verso l'UE il cui ammontare annuale è pari al 50% del volume medio delle esportazioni del prodotto in questione effettuate verso l'UE nei tre (3) anni precedenti la data di introduzione dell'imposta o del dazio, e

   b) i dazi o le imposte all'esportazione non superano il 10% del valore ad valorem all'esportazione del prodotto.

5. Dall'entrata in vigore del presente accordo un trattamento più favorevole consistente in dazi doganali o imposte, o in relazione ad essi, applicato dagli Stati della SADC

aderenti all'APE alle esportazioni di qualsiasi prodotto destinato a una grande economia commerciale, è concesso per il prodotto simile destinato al territorio dell'UE. Ai fini del presente articolo, il concetto di "grande economia commerciale" è definito all'articolo 28, paragrafo 6.

6. Ogniqualvolta uno Stato della SADC aderente all'APE abbia fondati dubbi sul fatto che una partita di un prodotto al quale non si debbano applicare i dazi all'esportazione in virtù dei paragrafi 1, 3 e 4 sia stata riesportata dall'UE verso uno o più paesi terzi o sia stata reindirizzata verso di essi senza passare per l'Unione, tale Stato della SADC aderente all'APE può sottoporre la questione al comitato per il commercio e lo sviluppo.

7. Il comitato per il commercio e lo sviluppo esamina la questione entro novanta (90) giorni. Se in seguito a tale esame il comitato per il commercio e lo sviluppo non giunge ad alcuna decisione, le autorità doganali dello Stato della SADC aderente all'APE interessato possono chiedere al comitato medesimo di decidere che l'importatore del prodotto in questione nell'UE dichiari che il prodotto importato sarà trasformato nell'UE e non sarà riesportato verso paesi terzi.

8. Se, dopo che un sistema basato su dichiarazioni è rimasto in vigore per un periodo minimo di novanta (90) giorni, uno Stato della SADC aderente all'APE continua ad avere fondati dubbi sul fatto che una partita di un prodotto al quale non si debbano applicare i dazi all'esportazione in virtù dei paragrafi 1, 3 e 4 sia stata riesportata dall'UE verso uno o più paesi terzi o sia stata reindirizzata verso di essi senza passare per l'Unione, tale Stato della SADC aderente all'APE può sottoporre le ragioni di tali dubbi al comitato per il commercio e lo sviluppo.

9. Se dopo aver seguito tali fasi non si perviene ad una soluzione entro trenta (30) giorni, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato può imporre misure efficaci per evitare tale forma di elusione, a condizione che siano le meno restrittive possibili per gli scambi commerciali e non si applichino agli operatori che hanno dimostrato di non essere coinvolti nel processo di elusione. Un'opzione alternativa può essere quella di ripristinare retroattivamente i dazi all'esportazione sulle partite riesportate dall'UE verso uno o più paesi terzi.

10. Le Parti convengono di rivedere il disposto del presente articolo in sede di Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all'APE - UE ("Consiglio congiunto") entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo debitamente conto della sua incidenza sullo sviluppo e sulla diversificazione delle economie degli Stati della SADC aderenti all'APE.

ARTICOLO 27

Diritti e oneri

1. I diritti e gli oneri di qualsiasi natura, diversi dai dazi all'importazione e all'esportazione e diversi dalle imposte nell'ambito dell'articolo 40, applicati alle esportazioni o in relazione ad esse, non superano il costo dei servizi resi e non

costituiscono un mezzo indiretto di tutela dei prodotti nazionali o un'imposta riscossa a fini fiscali sulle importazioni o le esportazioni.

2. Fatto salvo l'articolo 30, nessuna Parte impone sanzioni severe per lievi violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali in ambito doganale. In particolare, nessuna sanzione per omissioni o errori nei documenti doganali che siano facilmente rettificabili e palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o negligenza grave è superiore a quanto necessario per costituire un semplice ammonimento.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai diritti e agli oneri imposti dalle autorità pubbliche sull'importazione e l'esportazione, comprese quelle relative a:

a) formalità consolari, quali fatture e certificati consolari;

b) restrizioni quantitative;

c) concessione di licenze;

d) controllo dei cambi;

e) servizi statistici;

f) documenti, documentazione e certificazione;

g) analisi e ispezioni, e

h) quarantene, misure igienico-sanitarie e fumigazione.

4. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari.

ARTICOLO 28

Trattamento più favorevole derivante da accordi di libero scambio

1. Per quanto riguarda i dazi doganali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 26, paragrafo 1, e gli altri diritti e oneri di cui all'articolo 27, l'UE estende agli Stati della SADC aderenti all'APE qualunque trattamento più favorevole applicabile in virtù dell'adesione dell'UE a un accordo commerciale preferenziale con soggetti terzi dopo la firma del presente accordo.

2. Per quanto riguarda i dazi doganali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 26, paragrafo 1, e gli altri diritti e oneri di cui all'articolo 27, gli Stati della SADC aderenti all'APE su richiesta dell'UE estendono a quest'ultima qualunque trattamento più favorevole applicabile in virtù dell'adesione degli Stati della SADC aderenti all'APE, individualmente o collettivamente a un accordo commerciale preferenziale con soggetti terzi dopo la firma del presente accordo.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati della SADC aderenti all'APE non estendono all'UE il trattamento applicabile in virtù dell'adesione degli Stati della SADC aderenti

all'APE, individualmente o collettivamente, a seconda dei casi, a un accordo commerciale preferenziale con paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o altri paesi o regioni dell'Africa.

4. In deroga al paragrafo 2, qualora uno Stato della SADC aderente all'APE dimostri che, a seguito di un accordo commerciale preferenziale concluso con una grande economia commerciale, nel complesso riceve un trattamento sostanzialmente più favorevole di quello offerto dell'UE, le Parti si consultano e decidono congiuntamente le migliori modalità per attuare le disposizioni di cui al paragrafo 2.

5. Le disposizioni del presente articolo non implicano per l'UE o per qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE l'obbligo di riservarsi reciprocamente il trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che l'UE o qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE abbia sottoscritto un accordo commerciale preferenziale con soggetti terzi alla data della firma del presente accordo.

6. Ai fini del presente articolo, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato, oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di cui al paragrafo 2 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che, l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 2, rappresentava nel suo insieme una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%.

7. In deroga al paragrafo 1, qualora l'UE aderisca a un accordo commerciale preferenziale con soggetti terzi dopo la firma del presente accordo e tale accordo commerciale preferenziale preveda per tali soggetti terzi un trattamento più favorevole di quello concesso dall'UE al Sud Africa a norma del presente accordo, l'UE e il Sud Africa avviano consultazioni al fine di decidere se e come estendere il trattamento più favorevole previsto dall'accordo commerciale preferenziale al Sud Africa. Il Consiglio congiunto può adottare proposte volte a modificare le disposizioni del presente accordo in conformità dell'articolo 117.

8. In deroga al paragrafo 2, qualora la SACU, o un paese meno sviluppato degli Stati della SADC aderenti all'APE, aderisca a un accordo commerciale preferenziale con una grande economia commerciale e tale accordo commerciale preferenziale preveda che la SACU, o il paese meno sviluppato degli Stati della SADC aderenti all'APE interessato, conceda alla grande economia commerciale un trattamento più favorevole di quello concesso all'UE a norma del presente accordo, la SACU o il paese meno sviluppato degli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE avviano consultazioni al fine di decidere se e come estendere il trattamento più favorevole previsto dall'accordo commerciale preferenziale all'UE. Il Consiglio congiunto può adottare proposte volte a modificare le disposizioni del presente accordo in conformità dell'articolo 117.

ARTICOLO 29

Libera circolazione

1. I dazi doganali sono riscossi una sola volta sulle merci originarie dell'UE o degli Stati della SADC aderenti all'APE al momento della loro importazione nel territorio dell'UE o degli Stati della SADC aderenti all'APE, a seconda dei casi.

2. I dazi riscossi all'importazione in uno Stato della SADC aderente all'APE che è anche uno Stato membro della SACU sono integralmente rimborsati quando le merci sono riesportate dal territorio doganale dello Stato SADC aderente all'APE di prima importazione a uno Stato della SADC aderente all'APE che non è uno Stato membro della SACU. Detti prodotti sono poi assoggettati a dazio nel paese di consumo. In attesa di un accordo degli Stati della SADC aderenti all'APE in merito alle procedure relative al presente paragrafo, l'applicazione di tale paragrafo è conforme alla legislazione e alle procedure doganali applicabili.

3. Le Parti convengono di collaborare al fine di agevolare la circolazione delle merci e di semplificare le procedure doganali negli Stati della SADC aderenti all'APE come disposto in particolare all'articolo 13, paragrafo 2.

ARTICOLO 30

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi doganali e nei settori connessi.

2. Le Parti convengono inoltre di cooperare per far sì che le strutture istituzionali necessarie consentano alle autorità competenti di rispondere efficacemente e tempestivamente alle domande di assistenza.

3. Ai fini del presente articolo e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 del protocollo 2, per "mancata prestazione di cooperazione amministrativa" si intende, tra l'altro:

   a) la reiterata inosservanza degli obblighi di verifica del carattere originario dei prodotti interessati di cui all'articolo 38 del protocollo 1;

   b) il reiterato rifiuto di procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti come disposto all'articolo 38 del protocollo 1;

   c) il reiterato rifiuto dell'autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nel vedersi riconosciuta tale autorizzazione di cui all'articolo 7 del protocollo 2.

4. Ai fini del presente articolo, un'irregolarità o una frode può essere constata tra l'altro qualora si osservi un rapido aumento delle importazioni di una merce, senza

spiegazione legittima e collegato a dati oggettivi relativi a irregolarità o frodi, superiore al normale livello di produzione e alla capacità di esportazione dell'altra Parte.

5. La Parte, che in base a dati oggettivi, constati la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, può, in circostanze eccezionali, procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale riconosciuto al prodotto o ai prodotti interessati e alla loro origine specifica conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

6. Ai fini del presente articolo, per circostanze eccezionali si intendono le circostanze che producono, o potrebbero produrre, gravi effetti negativi su una Parte, ove fosse mantenuto il trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.

7. L'applicazione di una sospensione temporanea a norma del paragrafo 5 è subordinata alle seguenti condizioni:

   a) la Parte che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato per il commercio e lo sviluppo e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, incluse quelle relative alla capacità e/o a limiti strutturali, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le Parti;

   b) qualora il comitato per il commercio e lo sviluppo, dopo aver esaminato la questione, non pervenga a una soluzione accettabile entro quattro (4) mesi dalla data di ricevimento della notifica, la Parte interessata può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati e per l'origine specifica in questione. La sospensione temporanea è notificata senza indugio al comitato per il commercio e lo sviluppo. Su richiesta di una delle Parti, il periodo per concordare una soluzione accettabile può, ove sia debitamente giustificato, essere prolungato fino a cinque (5) mesi;

   c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei (6) mesi, periodo che può essere rinnovato dopo che il comitato per il commercio e lo sviluppo abbia avuto la possibilità di riesaminare la questione. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato per il commercio e lo sviluppo subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto comitato, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena le condizioni per la loro applicazione cessino di sussistere.

ARTICOLO 31

Gestione degli errori amministrativi

Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di rettifica degli errori amministrativi nel corso dell'attuazione del presente accordo. Qualora vengano individuati errori, una delle Parti

può chiedere al comitato per il commercio e lo sviluppo di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure opportune per risolvere la situazione.

CAPO II

STRUMENTI DI DIFESA COMMERCIALE

ARTICOLO 32

Misure antidumping e compensative

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi all'applicazione di misure antidumping o compensative sono disciplinati dai pertinenti accordi OMC. Le disposizioni del presente articolo non sono subordinate alle disposizioni della parte III.

ARTICOLO 33

Misure di salvaguardia multilaterali

1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, nulla nel presente accordo osta a che una Parte adotti misure conformi all'articolo XIX del GATT 1994, all'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC, all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") e a qualsiasi altro accordo pertinente dell'OMC.

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, l'UE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie degli Stati della SADC aderenti all'APE, esclude le importazioni da ogni Stato della SADC aderente all'APE dalle misure adottate in applicazione dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Al più tardi centoventi (120) giorni prima della scadenza del suddetto periodo, il Consiglio congiunto rivede l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, tenendo conto delle esigenze di sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE, al fine di stabilire se prorogare tali disposizioni per un ulteriore periodo.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono subordinate alle disposizioni della PARTE III.

ARTICOLO 34

Misure di salvaguardia bilaterale generale

1. Nonostante il disposto dell'articolo 33, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una Parte o la SACU, a seconda del caso, può applicare, alle condizioni e nel rispetto

delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata in deroga agli articoli 24 e 25.

2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove, per effetto degli obblighi assunti da una Parte in virtù del presente accordo, ivi incluse le concessioni tariffarie, un prodotto originario di una delle Parti sia importato nel territorio dell'altra Parte o della SACU, a seconda dei casi, in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

   a) un grave pregiudizio all'industria nazionale che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice o della SACU, a seconda dei casi, oppure

   b) perturbazioni in un settore economico che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti, in particolare ove tali perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della Parte importatrice o della SACU, a seconda dei casi, oppure

   c) perturbazioni del mercato dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice o della SACU, a seconda dei casi.

   Tali misure di salvaguardia non eccedono quanto necessario per rimediare o impedire il grave pregiudizio o le perturbazioni.

3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo consistono in una o più delle misure seguenti:

   a) sospensione dell'ulteriore riduzione, prevista dal presente accordo, dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto interessato, oppure

   b) aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore all'aliquota NPF applicata al momento dell'adozione della misura, oppure

   c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.

4. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3, ove un prodotto originario di qualunque Stato della SADC aderente all'APE sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere da a), b) e c) in un settore produttivo simile o direttamente concorrente in una o più regioni ultraperiferiche dell'UE, l'UE può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 8.

5. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 1, a 3, ove un prodotto originario dell'UE sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare in uno Stato della SADC aderente all'APE o nella SACU, a

seconda dei casi, una delle situazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), detto Stato della SADC aderente all'APE o la SACU, a seconda dei casi, può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 8.

6. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo:

a) sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio;

b) sono applicate per un periodo non superiore a due (2) anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due (2) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE o la SACU, a seconda dei casi, applichino una misura di salvaguardia, oppure l'UE applichi una misura limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche, tali misure possono essere applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni, prorogabile per altri quattro (4) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione;

c) contengono chiari elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito, se la loro durata è superiore a un (1) anno, e

d) non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un anno (1) dalla loro scadenza.

7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 6, si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora una Parte o la SACU, a seconda dei casi, ritenga che sussista una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), al paragrafo 4, e/o al paragrafo 5, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio e lo sviluppo;

b) il comitato per il commercio e lo sviluppo può formulare le raccomandazioni necessarie per porre rimedio alle circostanze manifestatesi. Se il comitato per il commercio e lo sviluppo non formula raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze manifestatesi oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato per il commercio e lo sviluppo, la Parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure opportune per porre rimedio alle circostanze secondo quanto disposto dal presente articolo;

c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile, ove si applichi il paragrafo 8 del presente articolo, la Parte, o la SACU, a seconda dei casi, fornisce al comitato per il commercio e lo

sviluppo tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le Parti interessate;

d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con l'applicazione del presente accordo. Se l'aliquota NPF applicata, in vigore il giorno immediatamente precedente quello di entrata in vigore del presente accordo, è inferiore all'aliquota NPF applicata al momento dell'adozione della misura, le misure applicate conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, lettera b), possono essere superiori all'aliquota NPF in vigore il giorno immediatamente precedente quello di entrata in vigore del presente accordo. In tal caso, la Parte o la SACU, a seconda dei casi, forniscono al comitato per il commercio e lo sviluppo, in conformità delle disposizioni della lettera c), le informazioni pertinenti che indicano l'insufficienza di un aumento del dazio fino al livello dell'aliquota NPF applicata al momento dell'entrata in vigore e la necessità di una misura superiore a tale dazio per rimediare o prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui al paragrafo 2;

e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato per il commercio e lo sviluppo e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

8. In circostanze nelle quali ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, la Parte o la SACU, a seconda dei casi, possono adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza conformarsi al disposto del paragrafo 7.

a) Tali misure possono essere adottate per un periodo massimo di centottanta (180) giorni nel caso di misure adottate dall'UE e di duecento (200) giorni nel caso di misure adottate da uno Stato della SADC aderente all'APE, o dalla SACU, a seconda dei casi, oppure di misure adottate dall'UE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche.

b) La durata di tali misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6.

c) Nell'adottare tali misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le Parti coinvolte.

d) La Parte importatrice o la SACU, a seconda dei casi, informa l'altra Parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio e lo sviluppo.

9. Se una Parte importatrice o la SACU, a seconda dei casi, subordina le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente

informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato per il commercio e lo sviluppo.

10. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie previste dall'OMC non si applicano alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo.

ARTICOLO 35

Salvaguardie agricole

1. In deroga all'articolo 34 può essere applicata una misura di salvaguardia sotto forma di dazio all'importazione se nel corso di un periodo di dodici mesi il volume delle importazioni nella SACU di un prodotto agricolo originario dell'UE, di cui all'allegato IV, supera il quantitativo di riferimento per il prodotto indicato nel medesimo allegato.

2. Sui prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 può essere imposto un dazio non superiore al 25% dell'attuale dazio consolidato OMC o, se il valore è maggiore, a 25 punti percentuali. Tale dazio non supera l'aliquota NPF prevalente applicata.

3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore per il resto dell'anno civile o, se il periodo è più lungo, per cinque (5) mesi.

4. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non sono mantenute o applicate in relazione alla stessa merce contemporaneamente:

   a) a una misura di salvaguardia bilaterale generale conforme all'articolo 34;

   b) a una misure conforme all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC, oppure

   c) a una misura di salvaguardia speciale conforme all'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura.

5. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono attuate in modo trasparente. Entro dieci (10) giorni dall'applicazione di una siffatta misura, la SACU ne dà comunicazione all'UE per iscritto fornendo tutti i dati pertinenti. La SACU consulta su richiesta l'UE in merito all'applicazione della misura. La SACU informa inoltre il comitato per il commercio e lo sviluppo entro trenta (30) giorni dalla data d'imposizione della misura.

6. L'attuazione e l'applicazione del presente articolo possono essere discusse e rivedute dal comitato per il commercio e lo sviluppo. Su richiesta di una delle Parti, il comitato per il commercio e lo sviluppo può rivedere i quantitativi di riferimento e i prodotti agricoli previsti dal presente articolo.

7. Il disposto del presente articolo è applicabile solo per un periodo di dodici (12) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 36

Salvaguardie di sicurezza alimentare

1. Le Parti, riconoscendo che l'eliminazione reciproca degli ostacoli agli scambi commerciali, secondo quanto disposto dal presente accordo, può comportare notevoli difficoltà per i produttori dei settori dell'agricoltura e dell'alimentazione degli Stati della SADC aderenti all'APE, convengono di consultarsi su questi temi.

2. In deroga all'articolo 34, qualora sia indispensabile per prevenire o alleviare gravi penurie generali o locali di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per garantire la sicurezza alimentare di uno Stato della SADC aderente all'APE e qualora tale situazione provochi o rischi di provocare gravi difficoltà a tale Stato, lo Stato della SADC aderente all'APE può adottare misure di salvaguardia secondo le procedure di cui all'articolo 34, paragrafo 7, lettere b), c) e d), e paragrafi 8 e 9. La misura sarà riveduta almeno una volta l'anno ed è abolita non appena le circostanze che hanno portato alla sua adozione cessano di sussistere.

ARTICOLO 37

Salvaguardie transitorie per gli Stati BLNS

1. Le Parti riconoscono il carattere sensibile dei prodotti liberalizzati di cui all'allegato V per gli Stati BLNS.

2. Nonostante il disposto dell'articolo 34, qualora uno dei prodotti elencati all'allegato V e originari dell'Unione europea siano importati nel territorio di uno degli Stati BLNS in quantità accresciute tali da causarvi o rischiare di causarvi un grave pregiudizio, lo Stato in questione può applicare una misura di salvaguardia transitoria.

3. La misura di salvaguardia di cui al paragrafo 2 assume la forma di un dazio sul prodotto interessato, di cui all'allegato V, a un livello che non superi l'aliquota NPF applicata al momento dell'adozione della misura o introduce un contingente tariffario a dazio zero, a condizione che il livello del dazio al di fuori del contingente non superi l'aliquota NPF applicata al momento dell'adozione della misura.

4. Trenta (30) giorni prima dell'applicazione della misura di salvaguardia, lo Stato interessato la notifica per iscritto all'UE. Dopo la notifica, lo Stato interessato dispone di un termine di sessanta (60) giorni per fornire tutte le informazioni pertinenti in merito alla misura.

5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, lo Stato BLNS interessato e l'UE procedono, su richiesta di una delle Parti, alle consultazioni in merito alla misura di salvaguardia.

6. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni. Dette misure possono essere prorogate per un

ulteriore periodo non superiore a quattro (4) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.

7. Nessuna misura di salvaguardia di cui al presente articolo può essere adottata dopo dodici (12) anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 38

Salvaguardie di protezione dell'industria nascente

1. In deroga all'articolo 34, il Botswana, il Lesotho, il Mozambico, la Namibia e lo Swaziland possono temporaneamente sospendere l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale o aumentare l'aliquota del dazio doganale fino a un livello non superiore al dazio NPF applicato, qualora un prodotto originario dell'UE, a causa della riduzione dei dazi, sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da minacciare l'insediamento di un'industria nascente o provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. Le misure di salvaguardia adottate in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 1 da uno Stato della SADC aderente all'APE che è anche uno Stato membro della SACU assumono la forma della riscossione di dazi addizionali esclusivamente da parte dello Stato della SADC aderente all'APE che ricorre a tale disposizione.

3. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1, sono applicabili per un periodo di otto (8) anni e possono essere ulteriormente prorogate previa decisione del Consiglio congiunto.

4. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1 e 2, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) lo Stato della SADC aderente all'APE, secondo il quale sussistono le circostanze di cui al paragrafo 1, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio e lo sviluppo e fornisce a detto comitato tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione;

   b) il comitato per il commercio e lo sviluppo può formulare le raccomandazioni necessarie all'individuazione di una soluzione accettabile in modo da porre rimedio alle circostanze manifestatesi. Se il comitato per il commercio e lo sviluppo non formula raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze manifestatesi oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato per il commercio e lo sviluppo, lo Stato della SADC aderente all'APE può adottare le misure secondo quanto disposto dal presente articolo;

   c) nell'applicare le misure di cui al paragrafo 1 sono privilegiate quelle che meno interferiscono con l'applicazione del presente accordo, e

d) qualsiasi misure adottata a norma del presente articolo è notificata immediatamente al comitato per il commercio e lo sviluppo ed è oggetto delle consultazioni periodiche in seno a tale organismo.

5. In circostanze critiche nelle quali ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafo 1 senza conformarsi al disposto del paragrafo 4. Tali misure possono essere adottate per un periodo massimo di duecento (200) giorni. La durata di tali misure provvisorie è inclusa nel periodo di cui al paragrafo 3. Nell'adottare tali misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte. Lo Stato della SADC aderente all'APE importatore interessato informa l'UE e sottopone immediatamente tali misure all'esame del comitato per il commercio e lo sviluppo.

6. Gli Stati membri della SACU hanno il diritto di avvalersi dell'articolo 26 dell'accordo SACU.

CAPO III

MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 39

Divieto di restrizioni quantitative

Le Parti possono applicare restrizioni quantitative a condizione che tali restrizioni siano applicate in conformità dell'accordo OMC.

ARTICOLO 40

Trattamento nazionale in materia di imposizioni e normative interne

1. Le Parti riconoscono che le imposte ed altri oneri interni, nonché le disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso dei prodotti come pure i regolamenti quantitativi interni che richiedono la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate, non dovrebbero essere applicate ai prodotti importati o nazionali in modo tale da proteggere la produzione nazionale.

2. Ai prodotti importati originari dell'altra Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le Parti inoltre non applicano, sotto altre forme, imposte o altri oneri interni sui prodotti importati o nazionali in contrasto con i principi di cui al paragrafo 1[3].

[3] Un'imposta conforme alle prescrizioni del primo comma del presente paragrafo è considerata incompatibile con il secondo comma solo in caso di concorrenza tra un prodotto su cui grava un'imposta e un prodotto direttamente concorrente o sostituibile su cui non grava un'imposta analoga.

3. Sotto il profilo delle disposizioni legislative e regolamentari e delle condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso, i prodotti importati originari dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalità del prodotto.

4. Le Parti non adottano né mantengono in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per la fornitura di determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto dei suddetti regolamenti. Le Parti inoltre non applicano, sotto altre forme, regolamenti quantitativi interni in contrasto con i principi di cui al paragrafo 1.

5. Nessun regolamento quantitativo interno riguardante la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate è applicato in modo tale da ripartire tali quantità o proporzioni tra le fonti di approvvigionamento esterne.

6. Il disposto del presente articolo non si applica a disposizioni legislative e regolamentari e condizioni che disciplinano gli appalti indetti da amministrazioni pubbliche per l'acquisto di prodotti a fini pubblici e non di rivendita né di uso nella produzione di merci a fini commerciali.

7. Il disposto del presente articolo non ostano al pagamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti derivanti dagli introiti delle imposte o degli oneri interni applicati a norma del presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte delle amministrazioni pubbliche.

8. Le Parti riconoscono che le misure di controllo dei prezzi interni mediante la fissazione di soglie massime, anche se conformi alle altre disposizioni del presente articolo, possono avere effetti pregiudizievoli per gli interessi delle Parti che forniscono prodotti importati. Di conseguenza, le Parti che applicano tali misure tengono conto degli interessi delle Parti esportatrici al fine di evitare tali effetti pregiudizievoli nel modo più efficace possibile.

9. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che una Parte adotti o mantenga regolamentazioni quantitativi interni sulle pellicole cinematografiche impressionate che soddisfino il disposto dell'articolo IV del GATT 1947.

CAPO IV

DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 41

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a) rafforzare la cooperazione nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi commerciali per garantire che la legislazione e le procedure pertinenti nonché la capacità amministrativa delle autorità doganali permettano di conseguire gli obiettivi di un controllo efficace e della promozione della facilitazione degli scambi;

b) promuovere l'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali;

c) garantire che non siano in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi commerciali;

d) fornire alle amministrazioni doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE il sostegno necessario ai fini di un'efficace attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 42

Cooperazione doganale e amministrativa

1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 41, le Parti:

   a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

   b) elaborano iniziative congiunte in materia di dogane e facilitazione degli scambi commerciali nonché di rafforzamento della capacità amministrativa;

   c) si scambiano le esperienze e le migliori pratiche nell'ambito della lotta alla corruzione e alla frode nei settori afferenti al presente capo;

   d) si scambiano le esperienze e le migliori pratiche su questioni relative alle procedure di importazione, esportazione e transito e sul miglioramento dei servizi destinati al mondo delle imprese;

   e) si scambiano le esperienze e le migliori pratiche su come agevolare le operazioni di transito;

   f) agevolano lo scambio di esperti tra le amministrazioni doganali, e

   g) promuovono il coordinamento a livello nazionale e transnazionale di tutte le agenzie correlate.

2. La Parti predispongono e sviluppano una cooperazione rafforzata per quanto concerne l'attuazione del *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato nel 2005 dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Tale cooperazione comprende iniziative volte al mutuo riconoscimento dello status di

operatore economico autorizzato e allo scambio di informazioni preventive per una valutazione e una gestione efficaci dei rischi a fini di sicurezza.

3. Le Parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in ambito doganale, conformemente al disposto del protocollo 2.

ARTICOLO 43

Legislazione e procedure doganali

1. Le Parti convengono di porre alla base delle rispettive disposizioni legislative e delle rispettive procedure commerciali e doganali:

a) la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali del 1999, gli elementi sostanziali del *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* approvato dall'OMD, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato e altri strumenti e norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio;

b) la necessità di tutelare e di facilitare il commercio legittimo;

c) la necessità di evitare che sugli operatori economici gravino ostacoli inutili e discriminatori, la necessità di tutela dalla frode e dalla corruzione, nonché la necessità di facilitare ulteriormente gli operatori commerciali che dimostrino un elevato livello di conformità;

d) la necessità che ciascuna Parte adotti un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico;

e) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui valutazione del rischio, procedure semplificate di vincolo e svincolo delle merci, controlli a posteriori e verifiche contabili delle società;

f) la trasparenza, l'efficienza e la proporzionalità, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici;

g) la necessità di non discriminazione per quanto attiene alle prescrizioni e alle procedure applicabili all'importazione, all'esportazione e alle merci in transito, anche se è ammesso che le spedizioni possano essere trattate in modo diverso in base a criteri oggettivi di valutazione del rischio;

h) il progressivo sviluppo di sistemi applicabili sia alle esportazioni sia alle importazioni e basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio di dati tra operatori economici, amministrazioni doganali e altre agenzie;

i) l'adozione di sistemi che facilitino l'importazione delle merci mediante l'uso di procedure e processi doganali semplificati, compreso lo sdoganamento prima dell'arrivo della merce;

j) la soppressione delle prescrizioni relative all'obbligo di ispezioni preimbarco, così come definite dall'accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco, o di misure equivalenti;

k) l'applicazione di norme che garantiscano sanzioni proporzionali per lievi violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e che in sede di applicazione non determinino indebiti ritardi dello sdoganamento;

l) un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine, nel rispetto delle disposizioni contemplate nella rispettiva legislazione delle Parti;

m) l'agevolazione delle operazioni di transito;

n) la soppressione delle prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali;

o) norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.

2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le Parti:

a) assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di pertinenti norme anticorruzione;

b) intraprendono ulteriori iniziative per la riduzione, la semplificazione e la standardizzazione dei dati da indicare nella documentazione richiesta dalle dogane e da altre agenzie correlate;

c) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

d) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e di altre agenzie che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Le procedure di ricorso sono facilmente accessibili a tutti, anche alle piccole e medie imprese;

e) creano il contesto idoneo all'applicazione efficace delle prescrizioni legislative.

ARTICOLO 44

Agevolazione delle operazioni di transito

1. Le Parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori, secondo l'itinerario più conveniente per il transito. I controlli o le prescrizioni devono avere carattere non discriminatorio e proporzionato ed essere applicati in modo uniforme.

2. Fatti salvi i legittimi controlli doganali, le Parti riservano al traffico in transito un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci nazionali, alle esportazioni e alle importazioni e alla loro circolazione.

3. Le Parti:

a) istituiscono regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentano il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali o altri oneri, a condizione che venga fornita un'opportuna garanzia;

b) promuovono e attuano intese regionali in materia di transito;

c) ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito, e

d) promuovono il coordinamento a livello nazionale e transnazionale di tutte le agenzie interessate.

ARTICOLO 45

Rapporti con il mondo delle imprese

Le Parti convengono:

a) di adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri doganali, e ove possibile le spiegazioni necessarie, siano resi noti al pubblico, possibilmente attraverso mezzi elettronici;

b) di consultare, ove possibile, in modo costante e tempestivo i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure riguardanti le dogane e le questioni attinenti agli scambi;

c) di introdurre, ove opportuno, norme legislative e procedure nuove o modificate e la loro entrata in vigore in modo da consentire la preparazione degli operatori commerciali per conformarvisi. Le Parti convengono di pubblicare le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie, le procedure di entrata, gli orari di apertura, le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per chiedere informazioni;

d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante l'uso di strumenti quali i memorandum di intesa.

ARTICOLO 46

Valutazione in dogana

1. Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi disciplinati dal presente accordo si basano sull'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994.

2. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

ARTICOLO 47

Armonizzazione delle norme doganali a livello regionale

1. Le Parti promuovono l'armonizzazione della legislazione, delle procedure, delle norme e delle prescrizioni doganali.

2. Ciascuna Parte determina il ritmo e i contenuti di questo processo.

ARTICOLO 48

Sostegno alle amministrazioni doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE

1. Ai fini dell'attuazione del presente capo le Parti riconoscono l'importanza del sostegno alle amministrazioni doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE, nel rispetto del disposto della parte I, capo III.

2. I settori prioritari destinatari del sostegno sono:

a) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui:

i) la gestione dei rischi;

ii) i controlli a posteriori;

iii) l'automazione delle procedure doganali;

b) il controllo della valutazione in dogana, la classificazione e le norme di origine, anche nella prospettiva di soddisfare la prescrizione dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera j);

c) l'agevolazione del transito e la promozione dell'efficienza delle intese regionali in materia di transito;

d) i temi della trasparenza legati alla pubblicazione e alla gestione di tutta la regolamentazione commerciale, nonché dei relativi diritti e delle relative formalità;

e) l'introduzione e l'attuazione di procedure e pratiche ispirate agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di scambi commerciali, tra cui la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali e il *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* approvato dall'OMD.

3. Le Parti riconoscono la necessità di studi di valutazione dei bisogni specifici che, tenendo conto della situazione di ogni paese, si avvalgano degli strumenti di valutazione dei bisogni elaborati dall'OMC e dall'OMD o di qualunque altro strumento concordato.

ARTICOLO 49

Disposizioni transitorie

1. Le Parti riconoscono l'esigenza di disposizioni transitorie che garantiscano la regolare attuazione delle disposizioni del presente capo.

2. Data la necessità di rafforzare le loro capacità nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi e fatti salvi i loro diritti ed obblighi nell'ambito dell'OMC, gli Stati della SADC aderenti all'APE beneficiano di un periodo transitorio di otto (8) anni per conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 27, 43, 44 e 45 laddove all'entrata in vigore del presente accordo sussista la necessità di un rafforzamento di tali capacità.

3. Il Consiglio congiunto può decidere di prolungare questo periodo transitorio di due (2) anni qualora la capacità necessaria non sia ancora stata acquisita.

ARTICOLO 50

Comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali

1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, composto da loro rappresentanti.

2. Le funzioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali comprendono:

   a) il monitoraggio dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo e del Protocollo I;

   b) la costituzione di una sede di consultazione e discussione su tutti i temi riguardanti le dogane, tra cui le norme di origine, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, la classificazione tariffaria, il transito e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

   c) l'intensificazione della cooperazione per la definizione, l'applicazione e il rispetto delle norme di origine e delle relative procedure doganali, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

   d) l'intensificazione della cooperazione nell'ambito del rafforzamento delle capacità e dell'assistenza tecnica;

   e) il controllo dell'applicazione dell'articolo 47;

   f) la definizione del proprio regolamento interno;

   g) il trattamento di ogni altra questione concordata tra le Parti attinente al presente capo.

3. La data e l'ordine del giorno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono preventivamente concordati tra le Parti.

4. La presidenza del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è esercitata a rotazione dalle Parti.

5. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali riferisce al comitato per il commercio e lo sviluppo.

CAPO V

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 51

Obblighi multilaterali

1. Le Parti dichiarano l'impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi ("accordo TBT dell'OMC").

2. Le attività delle Parti a norma del presente capo si basano su tali diritti e obblighi.

ARTICOLO 52

Obiettivi

Le Parti convengono:

a) di cooperare al fine di agevolare e incrementare i reciproci scambi di merci individuando, prevenendo ed eliminando gli ostacoli inutili agli scambi nel rispetto dell'accordo TBT dell'OMC;

b) di cooperare per il rafforzamento dell'integrazione e della cooperazione regionale, in particolare tra gli Stati della SADC aderenti all'APE, per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, e

c) di sviluppare e rafforzare la capacità tecnica degli Stati della SADC aderenti all'APE per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi.

ARTICOLO 53

Campo di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità definiti nell'accordo TBT dell'OMC se e in quanto incidono sugli scambi commerciali tra le Parti.

2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT dell'OMC.

ARTICOLO 54

Collaborazione e integrazione regionale

Le Parti convengono che, per facilitare gli scambi intraregionali e tra le Parti e agevolare il processo complessivo di integrazione regionale, è importante una collaborazione tra le autorità nazionali e regionali competenti in materia di ostacoli tecnici agli scambi, sia nel settore pubblico sia in quello privato, e si impegnano a cooperare a tal fine.

ARTICOLO 55

Trasparenza

1. Le Parti riaffermano il principio di trasparenza nell'applicazione di regolamenti tecnici e norme conformemente all'accordo TBT dell'OMC.

2. Le Parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni in materia di regolamenti tecnici e norme conformemente all'accordo TBT dell'OMC.

3. Le Parti convengono di istituire un meccanismo di allerta precoce che consenta agli Stati della SADC aderenti all'APE di essere informati preventivamente in merito a nuove misure dell'UE che potrebbero incidere sulle esportazioni degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'UE. Le Parti si impegnano a fare un uso ottimale degli strumenti esistenti e ad evitare inutili duplicazioni di meccanismi multilaterali o unilaterali.

ARTICOLO 56

Misure relative agli ostacoli tecnici agli scambi

Le Parti convengono di individuare tra i meccanismi previsti dall'accordo TBT dell'OMC quelli più idonei a particolari temi o settori prioritari e di applicarli. Tali meccanismi possono comprendere:

a) l'intensificazione della collaborazione per agevolare l'accesso ai rispettivi mercati mediante una migliore conoscenza reciproca e una maggiore comprensione dei rispettivi sistemi nel campo dei regolamenti tecnici, delle norme, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformità;

b) lo scambio di informazioni, l'individuazione e l'attuazione di meccanismi adeguati in rapporto a temi o settori specifici, ossia l'adeguamento a norme internazionali, il riconoscimento della dichiarazione di conformità del fornitore, l'uso di una procedura di accreditamento riconosciuta a livello internazionale per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità e l'utilizzo di sistemi internazionali di prova e certificazione dei prodotti;

c) l'individuazione e l'organizzazione di interventi settoriali relativi, alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità al fine di facilitare la comprensione dei rispettivi mercati e renderne più agevole l'accesso. I

settori verranno scelti tenendo conto dei principali ambiti degli scambi, compresi i prodotti prioritari;

d) la messa a punto di attività di cooperazione e di misure volte a sostenere l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo TBT dell'OMC;

e) l'elaborazione di posizioni e impostazioni comuni sulle pratiche di regolamentazione tecnica, in particolare sulla trasparenza, la consultazione, la necessità e la proporzionalità, il ricorso a norme internazionali, i requisiti di valutazione della conformità, il ricorso alla valutazione dell'impatto e dei rischi, il controllo dell'applicazione delle norme e la sorveglianza del mercato, laddove opportuno;

f) ove possibile, la promozione dell'armonizzazione con le norme internazionali nei settori di reciproco interesse e l'utilizzo di tali norme nell'elaborazione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità;

g) l'impegno a prendere in considerazione, a tempo debito, la possibilità di negoziare accordi di mutuo riconoscimento in settori di reciproco interesse economico;

h) la promozione della collaborazione tra le organizzazioni delle Parti competenti in materia di regolamenti tecnici, metrologia, normazione, prove, certificazione, ispezioni e accreditamento, e

i) la promozione della partecipazione degli Stati della SADC aderenti all'APE agli organismi internazionali di normazione.

ARTICOLO 57

Ruolo del comitato per il commercio e lo sviluppo per quanto riguarda i temi connessi agli ostacoli tecnici agli scambi

Le Parti convengono che le competenze del comitato per il commercio e lo sviluppo sono le seguenti:

a) monitorare ed esaminare l'attuazione del presente capo;

b) svolgere un ruolo di coordinamento e consulenza sui temi connessi agli ostacoli tecnici agli scambi;

c) individuare e riesaminare i settori e i prodotti prioritari e i relativi ambiti di cooperazione prioritari;

d) formulare raccomandazioni per la modifica del presente capo, ove ciò risulti necessario e opportuno, e

e) trattare ogni altra questione concordata tra le Parti attinente al presente capo.

ARTICOLO 58

Rafforzamento delle capacità e assistenza tecnica

1. Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare nei settori dei regolamenti tecnici, delle norme, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformità ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente capo.

2. Le Parti convengono sul carattere prioritario dei seguenti ambiti di cooperazione:

a) l'istituzione di opportuni meccanismi per la condivisione delle competenze, compresa un'adeguata formazione per assicurare un'idonea e costante competenza tecnica dei pertinenti organismi di normazione e valutazione della conformità degli Stati della SADC aderenti all'APE e la comprensione reciproca tra tali organismi operanti nel territorio delle Parti;

b) lo sviluppo delle capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE nei settori dei regolamenti tecnici, della metrologia, delle norme, dell'accreditamento e della valutazione della conformità, anche attraverso il l'istituzione o il rinnovo di laboratori e altre strutture. Le Parti riconoscono in proposito l'importanza del rafforzamento della cooperazione regionale e l'esigenza di considerare i prodotti e i settori prioritari;

c) lo sviluppo e l'adozione, negli Stati della SADC aderenti all'APE, di regolamenti tecnici, norme, procedure di metrologia, accreditamento e valutazione della conformità armonizzati e fondati sulle pertinenti norme internazionali;

d) il sostegno alla partecipazione degli Stati della SADC aderenti all'APE alle attività internazionali di normazione, accreditamento e metrologia, ed

e) l'istituzione negli Stati della SADC aderenti all'APE di punti di informazione e notifica competenti in materia di ostacoli tecnici agli scambi.

CAPO VI

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 59

Obblighi multilaterali

1. Le Parti dichiarano l'impegno a rispettare i diritti e gli obblighi stabiliti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie ("accordo SPS dell'OMC"), dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante ("IPPC"), dalla Commissione del Codex Alimentarius e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale ("OIE").

2. Le attività delle Parti a norma del presente capo si basano su tali diritti e obblighi.

ARTICOLO 60

Obiettivi

Le Parti convengono:

a) di facilitare gli scambi e gli investimenti negli Stati della SADC aderenti all'APE e tra le Parti, garantendo nel contempo che le misure adottate si applichino soltanto se e in quanto ciò risulti necessario per la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante secondo quanto disposto dall'accordo SPS dell'OMC;

b) di cooperare per il rafforzamento dell'integrazione regionale e in particolare della cooperazione degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di misure sanitarie e fitosanitarie ("misure SPS") e di affrontare i problemi derivanti dalle misure SPS riguardanti i settori e prodotti prioritari concordati di cui all'ALLEGATO VI, tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale;

c) di promuovere la collaborazione volta al riconoscimento di livelli di protezione adeguati per quanto riguarda le misure SPS, e

d) di sviluppare e rafforzare la capacità tecnica degli Stati della SADC aderenti all'APE per quanto concerne l'attuazione e il monitoraggio delle misure SPS, anche attraverso la promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali e di altri temi concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie.

ARTICOLO 61

Campo di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle misure SPS definite nell'accordo SPS dell'OMC.

2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni usate nell'accordo SPS dell'OMC e nell'IPPC, nonché dagli organismi internazionali di normazione, in particolare la Commissione del Codex Alimentarius e l'OIE.

ARTICOLO 62

Autorità competenti

1. Le rispettive autorità competenti in materia di misure SPS sono le autorità delle Parti responsabili dell'attuazione delle misure contemplate nel presente capo.

2. Secondo quanto disposto nel presente accordo, le Parti si informano reciprocamente in merito alle rispettive autorità competenti in materia di misure SPS e alle eventuali modifiche a tale riguardo.

ARTICOLO 63

Trasparenza

1. Le Parti riaffermano il principio della trasparenza nell'applicazione delle misure SPS conformemente all'accordo SPS dell'OMC.

2. Le Parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni in materia di misure SPS, secondo quanto contemplato dall'accordo SPS dell'OMC.

3. La Parte importatrice informa la Parte esportatrice in merito alle modifiche delle sue prescrizioni sanitarie e fitosanitarie all'importazione che possono incidere sugli scambi rientranti nel campo di applicazione del presente capo. Le Parti si impegnano, se opportuno, a istituire meccanismi per lo scambio di queste informazioni.

4. Nel definire le condizioni di importazione, le Parti applicano il principio della suddivisione in zone o della compartimentazione tenendo conto delle norme internazionali. Ove possibile, le Parti possono inoltre, caso per caso, individuare e proporre congiuntamente zone o compartimenti aventi un determinato status sanitario o fitosanitario, in modo da evitare perturbazioni degli scambi.

ARTICOLO 64

Scambio di informazioni

1. Le Parti convengono di istituire un sistema di allerta precoce che consenta agli Stati della SADC aderenti all'APE di essere informati preventivamente in merito a nuove misure SPS dell'UE che potrebbero incidere sulle esportazioni degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'UE. Il sistema, ove opportuno, è basato su meccanismi esistenti.

2. Le Parti convengono di collaborare a un ulteriore sviluppo della rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie animali e nel settore della salute delle piante. Le Parti si scambiano inoltre informazioni sulla comparsa di organismi nocivi e malattie che rappresentano un pericolo noto e immediato per l'altra Parte.

ARTICOLO 65

Ruolo del comitato per il commercio e lo sviluppo le questioni connesse alle misure SPS

Le competenze del comitato per il commercio e lo sviluppo sono le seguenti:

a) monitorare ed esaminare l'attuazione del presente capo;

b) fornire consulenza e formulare raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente capo attraverso la sua attuazione;

c) fungere da sede di discussione e scambio di informazioni, nonché da sede in cui affrontare i temi di cooperazione;

d) formulare raccomandazioni per la modifica del presente capo, ove ciò risulti necessario e opportuno;

e) rivedere l'elenco dei prodotti e dei settori prioritari inclusi nell'allegato VI, nonché i relativi ambiti di cooperazione prioritari;

f) rafforzare la cooperazione in materia di definizione, applicazione e rispetto delle misure SPS, e

g) discutere ogni altra questione pertinente.

ARTICOLO 66

Consultazioni

Se una delle Parti ritiene che l'altra abbia adottato misure che possono incidere o che hanno inciso sull'accesso al suo mercato, si tengono opportune consultazioni per evitare inutili ritardi e pervenire a una soluzione idonea nel rispetto dell'accordo SPS dell'OMC. A questo proposito le Parti si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi dei punti di contatto competenti in materia sanitaria e fitosanitaria in modo da agevolare le comunicazioni e lo scambio di informazioni.

ARTICOLO 67

Cooperazione, rafforzamento delle capacità e assistenza tecnica

Le Parti convengono:

a) di promuovere la cooperazione tra le rispettive istituzioni omologhe;

b) di cooperare per agevolare l'armonizzazione regionale delle misure e lo sviluppo di quadri normativi e politiche idonei negli Stati della SADC aderenti all'APE e fra tali Stati, così da rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti intraregionali, e

c) di collaborare nei seguenti settori prioritari:

   i) sviluppo di capacità tecniche nei settori pubblico e privato degli Stati della SADC aderenti all'APE in modo da rendere possibile il controllo sanitario e fitosanitario, prevedendo anche attività di formazione e informazione in materia di ispezioni, certificazione, sorveglianza e controllo;

   ii) sviluppo di capacità negli Stati della SADC aderenti all'APE in modo da mantenere e accrescere le loro possibilità di accesso al mercato;

   iii) sviluppo di capacità per garantire che le misure adottate non divengano inutili ostacoli agli scambi, riconoscendo al contempo il diritto delle Parti di stabilire il proprio livello di protezione adeguato;

   iv) rafforzamento delle capacità tecniche per l'attuazione e il monitoraggio delle misure SPS, compresa la promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali;

   v) la promozione della cooperazione per quanto concerne l'attuazione dell'accordo SPS dell'OMC, in particolare attraverso il rafforzamento delle procedure di notifica e dei punti di informazione degli Stati della SADC aderenti all'APE, nonché la promozione di altri temi relativi agli organismi internazionali di normazione del settore;

vi) lo sviluppo di capacità in materia di analisi dei rischi, armonizzazione, rispetto delle norme, prove, certificazione, sorveglianza dei residui, tracciabilità e accreditamento, anche attraverso l'istituzione o il rinnovo di laboratori e altre apparecchiature, in modo da aiutare gli Stati della SADC aderenti all'APE a rispettare le norme internazionali. Le Parti riconoscono in proposito l'importanza di rafforzare la cooperazione regionale e l'esigenza di tener conto dei prodotti e dei settori prioritari individuati a norma del presente capo, e

vii) il sostegno alla partecipazione degli Stati della SADC aderenti all'APE agli organismi internazionali di normazione del settore.

CAPO VII

AGRICOLTURA

ARTICOLO 68

Cooperazione nel settore dell'agricoltura

1. Le Parti sottolineano l'importanza del settore agricolo per gli Stati della SADC aderenti all'APE in termini di sicurezza alimentare, di creazione di occupazione in ambito rurale, di incremento del reddito delle famiglie rurali, di creazione di un'economia rurale inclusiva nonché come base per un più ampio processo di industrializzazione e di sviluppo sostenibile e quale contributo al conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

2. Il ricorso a sovvenzioni all'esportazione relative ai prodotti agricoli oggetto di scambi tra le Parti non è autorizzato a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE è istituito un partenariato agricolo per favorire uno scambio di pareri tra le Parti in merito, tra l'altro, all'agricoltura, alla sicurezza alimentare, allo sviluppo di catene del valore regionali e all'integrazione regionale. La portata dei temi e le norme operative del partenariato agricolo sono stabilite di comune accordo dalle Parti che agiscono in seno al comitato di cui all'articolo 103.

CAPO VIII

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

ARTICOLO 69

Pagamenti correnti

1 Fatto salvo il disposto degli articoli 70 e 71, le Parti si impegnano ad autorizzare, senza alcuna restrizione, tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti dei loro residenti, da effettuarsi in valuta liberamente convertibile.

2. Le Parti possono adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non siano utilizzate per effettuare trasferimenti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte.

ARTICOLO 70

Misure di salvaguardia

1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti causino o rischino di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più Stati della SADC aderenti all'APE o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, l'UE o lo Stato della SADC aderente all'APE interessato possono adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie in materia di pagamenti e movimenti di capitali per un periodo non superiore a sei (6) mesi.

2. Il Consiglio congiunto è immediatamente informato in merito all'adozione delle misure di salvaguardia e, non appena possibile, in merito al calendario della loro soppressione.

ARTICOLO 71

Difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti

Qualora uno o più Stati membri dell'Unione europea o uno Stato della SADC aderente all'APE si trovi o rischi verosimilmente di trovarsi in serie difficoltà relative alla propria bilancia dei pagamenti o alla propria posizioni finanziaria esterna, esso può adottare misure restrittive conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e nell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, purché tali misure siano di breve durata e non superino i limiti di quanto necessario a riequilibrare la bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta le suddette misure o le mantiene in vigore ne informa l'altra Parte e le comunica al più presto il calendario relativo alla loro abolizione.

CAPO IX

SCAMBI DI SERVIZI E INVESTIMENTI

ARTICOLO 72

Obiettivi

Le Parti riconoscono la crescente importanza degli scambi di servizi e degli investimenti ai fini dello sviluppo delle loro economie e confermano i loro rispettivi impegni relativi ai servizi di cui agli articoli 41, 42 e 43 dell'accordo di Cotonou nonché i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

ARTICOLO 73

Scambi di servizi

1. Le Parti possono negoziare scambi di servizi al fine di ampliare il campo di applicazione del presente accordo. A tal proposito, il Botswana, il Lesotho, il Mozambico e lo Swaziland ("Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti"), da un lato, e l'UE, dall'altro, hanno avviato e proseguiranno i negoziati relativi agli scambi di servizi.

2. I negoziati tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti si ispirano ai seguenti principi:

   a) i negoziati sono incentrati sulle definizioni e sui principi alla base della liberalizzazione degli scambi di servizi;

   b) i negoziati sono incentrati su elenchi di impegni che stabiliscono le condizioni per la liberalizzazione degli scambi di servizi. Tali condizioni sono enumerate per settore liberalizzato e prevedono, ove necessario, limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale nonché periodi di transizione per la liberalizzazione;

   c) i negoziati riguardano inoltre le disposizioni regolamentari a sostegno della liberalizzazione degli scambi di servizi;

   d) la liberalizzazione degli scambi di servizi soddisfa le prescrizioni dell'articolo V del GATS;

   e) la liberalizzazione degli scambi di servizi è reciproca e asimmetrica, in considerazione delle esigenze di sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE. Ciò può anche tradursi in disposizioni sulla cooperazione e sul trattamento speciale e differenziato;

   f) i negoziati si basano sulle disposizioni pertinenti dei quadri giuridici applicabili.

3. L'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti convengono di cooperare per rafforzare i quadri normativi degli Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti, nonché per sostenere l'attuazione degli impegni derivanti dai negoziati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5. Le Parti riconoscono che, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 8, il rafforzamento delle capacità commerciali può sostenere lo sviluppo delle attività economiche.

4. Se una Parte che non ha aderito a un accordo sugli scambi di servizi, negoziato in conformità dei paragrafi 1 e 2, desidera aderirvi, può negoziare le condizioni della sua adesione a tale accordo.

5. Nell'eventualità che un accordo frutto di negoziati di cui ai paragrafi 1 e 4 dovesse portare a risultati incompatibili con il futuro sviluppo di un quadro regionale della SADC in materia di servizi, le Parti avviano negoziati per rendere il presente accordo compatibile con detto quadro regionale garantendo nel contempo un equilibrio di benefici.

ARTICOLO 74

Scambi commerciali e investimenti

1. L'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti convengono di cooperare nel settore degli investimenti conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, considerando la possibilità di negoziare in futuro un accordo in materia di investimenti in settori economici diversi dai servizi.

2. Se una Parte che non ha aderito a un accordo sugli investimenti, negoziato in conformità del paragrafo 1, desidera aderirvi, può negoziare le condizioni della sua adesione a tale accordo.

3. Nell'eventualità che un accordo frutto di negoziati di cui ai paragrafi 1 e 2 dovesse portare a risultati incompatibili con il futuro sviluppo di un quadro regionale della SADC in materia di investimenti, le Parti avviano negoziati per rendere il presente accordo compatibile con detto quadro regionale garantendo nel contempo un equilibrio di benefici.

PARTE III

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO I

OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

ARTICOLO 75

Obiettivo

1. L'obiettivo della presente Parte è prevenire e risolvere qualsiasi controversia tra le Parti concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo al fine di giungere, per quanto possibile, a soluzioni accettabili per entrambe.

2. Qualora insorgano controversie in merito all'azione collettiva della SACU, quest'ultima agirà come soggetto collettivo ai fini della presente Parte, e l'UE agirà nei confronti della SACU come tale.

3. Qualora insorgano controversie in merito ad un'azione individuale di uno Stato della SADC aderente all'APE, tale Stato agisce individualmente ai fini della presente parte, e l'UE agisce solo nei confronti dello Stato che ha presumibilmente violato una disposizione del presente accordo.

ARTICOLO 76

Campo di applicazione

1. La presente parte si applica a qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, ove non espressamente disposto altrimenti nel presente accordo.

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, nei casi di controversie tra le Parti concernenti i finanziamenti della cooperazione allo sviluppo si applica la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou.

CAPO II

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

ARTICOLO 77

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 76 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione amichevole.

2. Una Parte chiede per iscritto all'altra, con copia al comitato per il commercio e lo sviluppo, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni del presente accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.

3. Le consultazioni sono avviate entro quaranta (40) giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro sessanta (60) giorni dalla medesima data, a meno che entrambe le Parti decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro trenta (30) giorni dalla medesima data.

5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza pervenire a una soluzione concordata, la Parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 79.

ARTICOLO 78

Mediazione

1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le Parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le Parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni.

2. In assenza di un accordo tra le Parti sul mediatore da designare entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso a una mediazione, il presidente

del comitato per il commercio e lo sviluppo, o un suo delegato, designa un mediatore estraendolo a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 94, che non sia cittadino né dell'una né dell'altra Parte. La selezione viene effettuata entro venticinque (25) giorni dalla data di presentazione della domanda di mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna Parte. Il mediatore convoca una riunione delle Parti entro trenta (30) giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le argomentazioni delle Parti almeno quindici (15) giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque (45) giorni dalla sua designazione.

3. Il parere del mediatore può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia, conformemente a quanto disposto del presente accordo. Il parere del mediatore non è vincolante.

4. Le Parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare tali termini su istanza di una delle Parti o d'ufficio, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla Parte interessata o della complessità del caso.

5. Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso del procedimento, rimangono riservate.

CAPO III

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 79

Avvio della procedura di arbitrato

1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 77 oppure alla mediazione di cui all'articolo 78, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è rivolta per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio e lo sviluppo. La Parte attrice precisa nella sua richiesta le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 80

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre (3) arbitri.

2. Ciascuna Parte designa un arbitro entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di costituzione del collegio arbitrale. I due (2) arbitri nominano a loro volta, entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, un terzo arbitro che lo presiede. Il presidente del collegio

arbitrale non è cittadino di alcuna delle Parti né ha la residenza permanente nel loro territorio.

3. Qualora i tre (3) arbitri non siano tutti designati entro venti (20) giorni oppure qualora entro dieci (10) giorni dalla designazione del terzo arbitro una delle Parti presenti al comitato per il commercio e lo sviluppo la propria obiezione scritta motivata agli arbitri designati, ciascuna Parte può chiedere al presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo, o a un suo delegato, di sorteggiare tutti e tre i membri tra i nominativi iscritti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 94, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti concordino sulla nomina di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la procedura di cui al presente paragrafo.

4. Il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo o un suo delegato seleziona gli arbitri entro cinque (5) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 3, in presenza di un rappresentate di ciascuna Parte.

5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono definitivamente selezionati i tre (3) arbitri.

ARTICOLO 81

Relazione interinale del collegio arbitrale

Di norma entro centoventi (120) giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale notifica alle Parti una relazione interinale contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a sessanta (60) giorni. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su aspetti specifici della relazione interinale entro quindici (15) giorni dalla data della sua notifica.

ARTICOLO 82

Decisione arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo entro centocinquanta (150) giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio arbitrale prevede di concludere i lavori. La decisione deve comunque essere notificata entro centottanta (180) giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria decisione entro novanta (90) giorni dalla sua costituzione. Entro dieci (10) giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

3. Ciascuna Parte può richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la Parte convenuta possa rendersi adempiente.

ARTICOLO 83

Conformità alla decisione arbitrale

La Parte convenuta prende le misure necessarie per conformarsi alla decisione arbitrale e le Parti si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione alla decisione.

ARTICOLO 84

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro trenta (30) giorni dalla data della notifica della decisione arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio e lo sviluppo il periodo di tempo ragionevole che le è necessario per dare esecuzione alla decisione arbitrale.

2. Previa notifica della Parte convenuta, le Parti si adoperano per concordare tale periodo di tempo ragionevole. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della decisione arbitrale, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro trenta (30) giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato per il commercio e lo sviluppo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla Parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative analoghe a quelle che la Parte stessa ha indicato come necessarie per garantire la conformità. Il collegio arbitrale tiene conto anche dei vincoli di capacità e del diverso livello di sviluppo della Parte convenuta che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie.

4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 80. Il termine per la notifica della decisione è di quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2.

5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle Parti.

ARTICOLO 85

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al decisione arbitrale

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato per il commercio e lo sviluppo le misure che ha adottato per dare esecuzione alla decisione arbitrale.

2. Qualora le Parti non concordino sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni del presente accordo, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni del presente accordo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 80. Il termine per la notifica della decisione è di centocinque (105) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 86

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per dare esecuzione alla decisione arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, non è compatibile con il disposto del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte attrice, un'offerta di compensazione. Tale compensazione può essere di natura finanziaria, in tutto o in parte, anche se nessuna disposizione del presente accordo impone alla Parte convenuta di offrire una compensazione finanziaria.

2. Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta (30) giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia a norma dell'articolo 85 con la quale il collegio arbitrale stabilisce la non compatibilità con il presente accordo di una misura presa per dare esecuzione alla decisione arbitrale, la Parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica alla Parte convenuta.

3. Nell'adottare tali misure la Parte attrice cerca di scegliere le misure proporzionate alla violazione che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della Parte convenuta e sui singoli Stati SADC aderenti all'APE.

4. Se l'UE non notifica le misure prese per dare esecuzione alla decisione arbitrale entro la scadenza del periodo di tempo ragionevole oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi dell'UE derivanti dal presente accordo e la Parte attrice sostiene che l'adozione di misure opportune determinerebbe un notevole pregiudizio alla sua

economia, l'UE prende in considerazione la possibilità di offrire una compensazione finanziaria.

5. L'UE dà prova di moderazione nel richiedere la compensazione o nell'adottare le misure opportune a norma del paragrafo 1 o 2.

6. La compensazione o le misure opportune sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle citate disposizioni o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

7. Ai fini degli articoli 86 e 87, le misure opportune si riferiscono a misure simili a quelle di cui all'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC.

ARTICOLO 87

Riesame delle misure prese per dare esecuzione alla decisione arbitrale successivamente all'adozione delle misure opportune

1. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio e lo sviluppo tutte le misure adottate per dare esecuzione alla decisione arbitrale e domanda che la Parte attrice ponga fine all'applicazione delle misure opportune.

2. Se entro trenta (30) giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni del presente accordo, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato per il commercio e lo sviluppo. La decisione arbitrale è notificata alle Parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della richiesta. Il collegio arbitrale, qualora stabilisca la non conformità di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo, decide se la Parte attrice può continuare ad applicare le misure opportune. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme al presente accordo, le misure opportune sono revocate.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 80. Il termine per la notifica della decisione arbitrale è di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 88

Soluzione concordata

Le Parti possono concordare in qualsiasi momento una soluzione di una controversia di cui al presente capo e in tal caso la notificano al comitato per il commercio e lo sviluppo e al collegio arbitrale. Il procedimento di risoluzione della controversia è chiuso all'atto dell'adozione della soluzione concordata.

ARTICOLO 89

Regolamento di procedura e codice di condotta

1. Entro dodici (12) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti stabiliscono di comune accordo il regolamento di procedura e il codice di condotta che sono adottati dal Consiglio congiunto.

2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle Parti. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le conclusioni o le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate.

ARTICOLO 90

Informazioni e consulenza tecnica

Su istanza di una Parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le Parti coinvolte nella controversia, ove esso lo ritenga opportuno ai fini del procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di richiedere il parere di esperti ove lo ritenga opportuno. I soggetti interessati sono autorizzati a presentare memorie in veste di *amicus curiae* al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle Parti affinché queste ultime possano formulare osservazioni.

ARTICOLO 91

Lingua delle comunicazioni

1. Le osservazioni scritte e orali delle Parti sono formulate in una lingua ufficiale delle Parti.

2. Le Parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni procedimento disciplinato dalla presente parte. Se le Parti non riescono ad accordarsi sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna di esse provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione delle sue osservazioni scritte e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla Parte convenuta, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale della Parte convenuta. L'UE, nell'adoperarsi per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune, tiene conto della potenziale incidenza di tali costi sugli Stati della SADC aderenti all'APE.

ARTICOLO 92

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni del presente accordo in conformità delle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 93

Decisioni arbitrali

1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare decisioni per consenso. Qualora tuttavia risulti impossibile adottare una decisione per consenso, la questione è decisa a maggioranza.

2. Nella decisione arbitrale sono esposte le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni alla base delle conclusioni raggiunte. Il comitato per il commercio e lo sviluppo rende pubbliche le decisioni del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.

ARTICOLO 94

Elenco degli arbitri

1. Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio e lo sviluppo compila un elenco di ventuno (21) persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti indica otto (8) arbitri. Le Parti indicano anche di comune accordo cinque (5) persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato per il commercio e lo sviluppo assicura che l'elenco risulti sempre conforme a quanto previsto dal presente articolo.

2. Gli arbitri posseggono conoscenze specifiche nelle materie oggetto del presente accordo o vantano esperienza in materia di diritto e commercio internazionale. Sono indipendenti, esercitano le funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo né sono collegati al governo di nessuna delle Parti e rispettano il codice di condotta allegato al regolamento di procedura.

3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo può compilare un ulteriore elenco di quindici (15) persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche oggetto del presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 80, il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo può avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le Parti.

ARTICOLO 95

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'accordo OMC

1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi di ciascuna delle Parti derivanti dall'accordo OMC.

2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La Parte che per una misura specifica abbia avviato una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo OMC non può tuttavia avviare un procedimento relativo alla stessa misura nell'altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

ARTICOLO 96

Termini

1. Tutti i termini di cui alla presente parte, compresi quelli per la notifica delle decisioni arbitrali da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2. I termini di cui alla presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.

PARTE IV

ECCEZIONI GENERALI

ARTICOLO 97

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti ove esistano condizioni simili oppure una restrizione dissimulata del commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino o applichino misure:

a) necessarie a tutelare la morale pubblica;

b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c) connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;

d) necessarie per garantire il rispetto di disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative all'applicazione delle misure doganali, all'applicazione di monopoli disciplinati dall'articolo II, paragrafo 4 e dall'articolo XVII del GATT, alla protezione dei brevetti, dei marchi e dei diritti d'autore, e alla prevenzione di pratiche ingannevoli;

e) connesse a prodotti fabbricati da detenuti;

f) necessarie per la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;

g) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali;

h) adottate in ottemperanza ad obblighi assunti in virtù di un accordo intergovernativo su un prodotto di base conforme ai criteri sottoposti alle Parti contraenti del GATT e da queste non respinti o sottoposto direttamente alle Parti e da queste non respinto[4];

i) che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime nazionali necessarie per assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantità indispensabili di tali materie prime in periodi in cui il loro prezzo interno è mantenuto al di sotto del prezzo mondiale nel quadro di un piano statale di stabilizzazione, purché tali restrizioni non comportino un incremento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione di detta industria nazionale e purché non si discostino dalle disposizioni del presente accordo riguardanti la non discriminazione, oppure

j) essenziali all'acquisizione o alla distribuzione di prodotti per i quali esista penuria generale o locale, purché queste misure siano compatibili col principio che le Parti e gli Stati della SADC aderenti all'APE hanno diritto ad una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purché queste misure, incompatibili con altre disposizioni dell'accordo, siano revocate non appena vengano meno le condizioni che le hanno motivate.

ARTICOLO 98

Eccezioni relative alla sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata:

   a) come obbligo delle Parti di fornire informazioni laddove esse considerino che renderle pubbliche sia contrario ai loro interessi essenziali di sicurezza;

   b) come divieto alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

      i) in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati;

[4] L'eccezione di cui alla presente lettera si applica anche a qualsiasi accordo su un prodotto di base che sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.

ii) in relazione al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una struttura militare, oppure

iii) applicate in periodi bellici o in occasione di altre tensioni internazionali, oppure

c) come divieto a una delle Parti di adottare qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo è informato delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

ARTICOLO 99

Fiscalità

1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo, osta a che le Parti distinguano, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni delle loro legislazioni tributarie, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione tributaria nazionale.

3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti a norma di una qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.

PARTE V

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 100

Consiglio congiunto

È istituito un Consiglio congiunto tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE ("Consiglio congiunto") incaricato di dirigere e amministrare l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 101

Composizione e funzioni

1. Il Consiglio congiunto comprende i membri del Consiglio dell'Unione europea e i membri competenti della Commissione europea o loro rappresentanti, da una parte, e i ministri competenti degli Stati della SADC aderenti all'APE o loro rappresentanti, dall'altra. La prima riunione del Consiglio congiunto è copresieduta dalle Parti.

2. In relazione alle materie in cui la SACU agisce collettivamente ai fini del presente accordo, ciò avviene in forza della presente disposizione e l'UE considera la SACU come un soggetto collettivo. In relazione alle materie in cui gli Stati membri della SACU agiscono individualmente, si avvalgono a tal fine della presente disposizione e quando lo Stato membro della SACU agisce in tale capacità l'UE lo considera individualmente.

3. Fatte salve le funzioni del Consiglio dei ministri definite dall'articolo 15 dell'accordo di Cotonou, il Consiglio congiunto ha le seguenti funzioni:

   a) è responsabile dell'applicazione e dell'attuazione del presente accordo e controlla il conseguimento dei suoi obiettivi;

   b) esamina le questioni di maggior rilievo inerenti al presente accordo, che sono di comune interesse e incidono sugli scambi tra le Parti;

   c) esamina le proposte e le raccomandazioni delle Parti relative al riesame del presente accordo;

   d) formula le opportune raccomandazioni;

   e) segue l'evoluzione delle relazioni economiche e commerciali tra le Parti;

   f) verifica e valuta l'incidenza delle disposizioni in materia di cooperazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile;

   g) verifica ed esamina i progressi compiuti in tutte le materie disciplinate dal presente accordo;

   h) stabilisce il proprio regolamento interno;

   i) stabilisce il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo;

   j) controlla i lavori del comitato per il commercio e lo sviluppo, e

   k) esercita eventuali altre funzioni previste dall'accordo.

4. Il Consiglio congiunto può presentare relazioni periodiche sull'applicazione del presente accordo al Consiglio dei ministri istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo di Cotonou.

ARTICOLO 102

Poteri e procedure decisionali

1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dal presente accordo.

2. Le decisioni del Consiglio congiunto sono adottate per consenso e sono vincolanti per le Parti. Le Parti adottano tutte le misure necessarie all'attuazione di tali decisioni in conformità delle rispettive norme interne.

3. Per quanto concerne le questioni procedurali e le procedure di risoluzione delle controversie il Consiglio congiunto adotta le decisioni e le raccomandazioni di comune accordo tra le Parti.

4. Il Consiglio congiunto si riunisce in via ordinaria a intervalli regolari non superiori a due anni, e in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, previo consenso di entrambe le Parti.

ARTICOLO 103

Comitato per il commercio e lo sviluppo

1. Il Consiglio congiunto è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato per il commercio e lo sviluppo, composto di rappresentanti di entrambe le Parti, di norma alti funzionari.

2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte per un periodo di un anno. La prima riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo è copresieduta dalle Parti.

3. Il comitato può istituire gruppi tecnici speciali per trattare temi specifici di loro competenza.

4. Il comitato stabilisce il regolamento interno dei gruppi tecnici speciali istituiti a norma del paragrafo 3.

5. Il comitato riferisce al Consiglio congiunto nei cui confronti è responsabile.

6. Il comitato adotta decisioni o formula raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo oppure qualora il Consiglio congiunto gli abbia delegato tali competenze. In questo caso il comitato adotta le decisioni per consenso.

7. Il comitato ha in particolare le seguenti funzioni:

   a) in materia di scambi:

      i) controllare e valutare l'attuazione delle decisioni del Consiglio congiunto;

      ii) agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente accordo e sovrintendervi;

iii) esaminare e raccomandare al Consiglio congiunto le priorità di cooperazione;

iv) formulare le opportune raccomandazioni al Consiglio congiunto per evitare possibili conflitti nei settori disciplinati dall'accordo;

v) svolgere eventuali altre funzioni ad esso assegnate dal Consiglio congiunto;

vi) dirigere i lavori dei gruppi tecnici speciali di cui al paragrafo 3;

vii) seguire l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le Parti;

viii) discutere e intervenire per facilitare gli scambi, gli investimenti e le opportunità imprenditoriali tra le Parti;

ix) discutere qualsiasi materia attinente al presente accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi obiettivi;

b) in materia di cooperazione allo sviluppo:

i) seguire l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione del presente accordo e coordinare tale attività con donatori terzi;

ii) formulare raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le Parti;

iii) riesaminare periodicamente le priorità di cooperazione contemplate dal presente accordo e all'occorrenza formulare raccomandazioni relative a nuove priorità da includere;

iv) esaminare e discutere gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo;

v) verificare e valutare gli effetti dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile delle Parti.

PARTE VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 104

Definizione delle Parti e adempimento degli obblighi

1. Le Parti del presente accordo sono il Botswana, il Lesotho, la Namibia, il Sud Africa, lo Swaziland e il Mozambico ("Stati della SADC aderenti all'APE"), da una parte, e l'UE o i suoi Stati membri oppure l'UE e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dall'altra.

2. Per "Parte" si intendono gli Stati della SADC aderenti all'APE individualmente, da una parte, e l'UE, dall'altra, a seconda dei casi;

3. Nei casi in cui nel presente accordo è fatto riferimento alla SACU, ad esempio all'articolo 25, paragrafo 1, agli articoli 34, 35 e 101 e alla parte III, Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland, agiscono collettivamente in forza dell'accordo SACU.

4. Il Consiglio congiunto può decidere di modificare l'applicazione del paragrafo 3.

5. Le Parti adottano ogni misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal presente accordo e ne assicurano la conformità con gli obiettivi in esso stabiliti.

ARTICOLO 105

Scambio di informazioni

1. Per agevolare le comunicazioni relative a un'efficace attuazione del presente accordo, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo le Parti designano un coordinatore per lo scambio di informazioni. Tale designazione non pregiudica la designazione specifica di autorità competenti a norma di precise disposizioni del presente accordo.

2. Su richiesta di una delle Parti, il coordinatore dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la Parte richiedente.

3. Su richiesta di una delle Parti l'altra Parte, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, fornisce informazioni e risponde tempestivamente alle domande riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere sugli scambi tra le Parti.

ARTICOLO 106

Trasparenza

1. Una Parte provvede a pubblicare o a rendere disponibili al pubblico le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonché ogni altro impegno derivante da un accordo internazionale e riguardante questioni commerciali disciplinate dal presente accordo. Misure simili adottate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo sono comunicate all'altra Parte.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente articolo si presumono comunicate all'altra Parte una volta che siano state rese disponibili:

a) mediante opportuna notifica all'OMC, oppure

b) mediante pubblicazione su un sito web ufficiale, consultabile pubblicamente e gratuitamente, oppure

c) presso un coordinatore dell'altra Parte.

Qualora l'UE abbia reso disponibili le informazioni mediante pubblicazione su un sito web ufficiale, consultabile pubblicamente e gratuitamente senza notificarle all'OMC, uno Stato della SADC aderente all'APE che, per problemi di capacità, non riesca ad accedere al sito web può tuttavia chiedere all'UE di fornire le informazioni al coordinatore competente.

3. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio istituito a norma della parte III, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.

ARTICOLO 107

Difficoltà di attuazione temporanee

Una Parte che incontri difficoltà a rispettare gli obblighi derivanti dal presente accordo a causa di fattori che esulano dal suo controllo sottopone immediatamente la questione all'attenzione del Consiglio congiunto.

ARTICOLO 108

Preferenze regionali

1. Nessuna disposizione del presente accordo impone a una Parte di riconoscere all'altra Parte l'eventuale trattamento più favorevole applicato da una Parte nel quadro del proprio processo di integrazione regionale.

2. Qualsiasi trattamento più favorevole e qualsiasi vantaggio eventualmente concesso all'UE a norma del presente accordo da uno Stato della SADC aderente all'APE, è esteso agli altri Stati della SADC aderenti all'APE.

ARTICOLO 109

Regioni ultraperiferiche dell'UE

1. Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e gli Stati della SADC aderenti all'APE, le Parti si adoperano per facilitare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente accordo tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE.

2. Ogniqualvolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati della SADC aderenti all'APE e delle regioni ultraperiferiche dell'UE a programmi quadro e a programmi specifici dell'UE riguardanti ambiti contemplati dal presente accordo.

3. L'Unione europea si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo dell'UE al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e le regioni ultraperiferiche dell'UE negli ambiti contemplati dal presente accordo.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'UE applichi le misure vigenti volte a risolvere la situazione socioeconomica strutturale delle sue regioni ultraperiferiche conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente disposizione non consente il mantenimento di altre tariffe doganali a parte quelle consentite in virtù dell'allegato I, parte III, punto 5.

ARTICOLO 110

Rapporti con l'accordo di Cotonou

1. Ad eccezione delle disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla Parte 3, Titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di incompatibilità tra le disposizioni del presente accordo e quelle della Parte 3, Titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.

2. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte adottati misure a norma dell'accordo di Cotonou.

ARTICOLO 111

Rapporti con l'ASSC

Il rapporto tra il presente accordo e l'ASSC sono disciplinati dal disposto del protocollo n. 4.

ARTICOLO 112

Rapporti con l'accordo OMC

Le Parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

ARTICOLO 113

Entrata in vigore[5]

1. Il presente accordo è firmato, ratificato o approvato in conformità delle norme e delle procedure costituzionali o interne applicabili di ciascuna Parte.

[5] La Parti che aderiscono al protocollo sulle indicazioni geografiche e sul commercio di vini e bevande spiritose, annesso al presente accordo, attuano gli impegni ivi assunti.

2. Il presente accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE convengono di applicare le disposizioni del presente accordo di loro rispettiva competenza ("applicazione provvisoria"). Ciò può avvenire mediante applicazione provvisoria, ove possibile, oppure mediante ratifica del presente accordo.

4. L'accordo è applicato in via provvisoria tra l'UE e uno Stato della SADC aderente all'APE dieci (10) giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica, in ordine di tempo, tra quella di applicazione provvisoria dell'UE e quella di ratifica o applicazione provvisoria dello Stato della SADC aderente all'APE.

5. L'applicazione provvisoria del presente accordo tra l'UE e un membro della SACU esclude le concessioni di accesso ai mercati agricolo e ittico, previste all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 1, che sono contrassegnate con un asterisco (*) nelle tariffe doganali di cui agli allegati I e II, fino a che tutti i membri della SACU abbiano ratificato o applicato in via provvisoria il presente accordo.

6. L'applicazione provvisoria o l'entrata in vigore del presente accordo tra l'UE e un membro della SACU esclude le concessioni di accesso al mercato agricolo, previste all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 1, che sono contrassegnate con un asterisco (*) nelle tariffe doganali di cui agli allegati I e II, finché non siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 16 del protocollo 3.

7. Le notifiche riguardanti l'applicazione provvisoria o la ratifica sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. Copie autenticate delle notifiche sono depositate presso il segretario esecutivo del segretariato della SADC.

8. Se, in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, le Parti decidono di applicarlo in via provvisoria, tutti i riferimenti fatti nel presente accordo alla data di entrata in vigore sono intesi come fatti alla data in cui tale applicazione provvisoria prende effetto.

ARTICOLO 114

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2. Ciascuna Parte può notificare per iscritto la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

3. La denuncia ha effetto trascorsi sei (6) mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 115

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite in tali trattati, e, d'altra parte, ai territori degli Stati della SADC aderenti all'APE.

2. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente accordo vanno interpretati in questo senso.

ARTICOLO 116

Clausola di revisione

1. Le Parti convengono di rivedere il presente accordo, nella sua totalità, entro cinque (5) anni dalla sua entrata in vigore. Tale revisione lascia impregiudicati i casi di rettifiche, revisioni o modifiche altrimenti disposti nel presente accordo, come quelli contemplati all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 8, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 18, partenariato 5, all'articolo 26, paragrafo 10, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 6 e all'articolo 65, lettera e).

2. In relazione all'attuazione del presente accordo, ciascuna Parte può formulare suggerimenti volti a mettere a punto la cooperazione commerciale in base all'esperienza acquisita in sede di attuazione.

3. Le Parti convengono che una revisione del presente accordo può rendersi necessaria alla luce di ulteriori sviluppi delle relazioni economiche internazionali e della scadenza dell'accordo di Cotonou.

ARTICOLO 117

Modifiche

1. Le Parti possono sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio congiunto proposte di modifica del presente accordo.

2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio congiunto, le modifiche del presente accordo sono sottoposte alle Parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione nel rispetto delle rispettive norme costituzionali o di legge interne.

ARTICOLO118

Adesione di nuovi Stati membri all'UE

1. Il Consiglio congiunto è informato di qualsiasi domanda di adesione all'Unione europea da parte di uno Stato terzo. Nel corso dei negoziati tra l'UE e lo Stato candidato, l'UE fornisce agli Stati della SADC aderenti all'APE ogni pertinente informazione. Gli Stati della SADC aderenti all'APE possono chiedere consultazioni e comunicano ogni loro preoccupazione all'UE affinché quest'ultima possa prenderle

in piena considerazione. L'UE notifica agli Stati della SADC aderenti all'APE ogni nuova adesione all'Unione europea.

2. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'UE, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata agli Stati della SADC aderenti all'APE.

3. Le Parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il Consiglio congiunto può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

ARTICOLO 119

Adesione

1. Uno Stato terzo o un'organizzazione la cui competenza comprenda le materie disciplinate dal presente accordo può chiedere di aderire al presente accordo. Se il Consiglio congiunto accetta di esaminare la richiesta, le Parti e lo Stato o l'organizzazione che abbia chiesto l'adesione conducono negoziati sulle condizioni di adesione. Il protocollo di adesione è approvato dal Consiglio congiunto e successivamente sottoposto alle Parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione nel rispetto delle rispettive norme costituzionali o di legge interne.

2. Le Parti esaminano gli effetti dell'adesione sul presente accordo. Il Consiglio congiunto può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

3. In deroga al paragrafo 1, le Parti convengono che, qualora l'Angola richieda al Consiglio congiunto di aderire al presente accordo, i negoziati sulle condizioni di adesione devono essere condotti sulla base del presente accordo, tenendo conto della specifica situazione di tale paese.

ARTICOLO 120

Lingue e testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede. In caso di conflitto tra le versioni linguistiche, si fa riferimento alla lingua nella quale il presente accordo è stato negoziato.

ARTICOLO 121

Allegati

Gli allegati, i protocolli e le note del presente accordo ne formano parte integrante.

ARTICOLO 122

Diritti e obblighi derivanti dal presente accordo

Nessuna disposizione del presente accordo conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le Parti in virtù del diritto internazionale pubblico.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI

ALLEGATO I	Dazi doganali dell'UE sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE
ALLEGATO II	Dazi doganali della SACU sui prodotti originari dell'UE
ALLEGATO III	Dazi doganali del Mozambico sui prodotti originari dell'UE
ALLEGATO IV	Salvaguardia agricola
ALLEGATO V	Salvaguardie transitorie per gli Stati BLNS
ALLEGATO VI	Prodotti e settori prioritari SPS
PROTOCOLLO 1	Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
PROTOCOLLO 2	Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
PROTOCOLLO 3	Indicazioni geografiche e commercio di vini e di bevande spiritose
PROTOCOLLO 4	Relativo al rapporto tra l'ASSC e il presente accordo
ATTO FINALE	